

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 luglio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

- LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2.
Legge finanziaria per l'anno 2005. Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 3.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007 Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

- LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12.
Legge per il governo del territorio Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 gennaio 2005, n. 05/Pres.
Regolamento concernente criteri e modalità per la conces-
sione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca,
sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis,
comma 1, lettere a), c), e d) della legge regionale n. 12/2002 -
Approvazione Pag. 31

REGIONE TOSCANA

- LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 13.
Intervento straordinario di solidarietà a favore delle popola-
zioni colpite dal maremoto del sud est asiatico del 26 dicembre
2004 Pag. 36
- LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo) ... Pag. 37

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2005, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale
6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costru-
zioni in zone soggette a rischio sismico) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70
(Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle ele-
zioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della
giunta regionale) Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 17.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presi-
dente della giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R (Rego-
lamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004,
n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate
alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presi-
dente della giunta regionale»). Pag. 38

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 18.

Disciplina del settore fieristico Pag. 39

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 19.

Norme sul sistema regionale dei beni culturali ... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di edu-
cazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro Pag. 43

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (norme
per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizza-
zione delle acque minerali, di sorgente e termali) ... Pag. 45

STATUTO DELLA REGIONE 11 febbraio 2005.

Statuto della Regione Toscana Pag. 45

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 49 della legge regionale 17 novembre 2004, n. 41. Pag. 55

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1996, n. 83 recante: provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali Pag. 55

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 5.

Rendiconto generale per l'esercizio 2003. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota preliminare Pag. 56

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005). Pag. 56

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005-2007 Pag. 56

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2005, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 2003, n. 10: individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica Pag. 56

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2005, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42: integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 10.

Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2005, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'inquinamento elettromagnetico. Pag. 58

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2005, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005. Pag. 59

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2005, n. 7.

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005) Pag. 59

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2005, n. 8.

Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 Pag. 59

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2005, n. 9.

Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) Pag. 60

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2.

Legge finanziaria per l'anno 2005.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 21 febbraio 2005)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Tetti di spesa*

1. In applicazione dell'art. 1, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), la spesa complessiva della Regione Piemonte per l'anno 2005 non può essere superiore a € 16.176.836.196,61 in termini di competenza ed a € 20.139.806.937,81 in termini di cassa.

2. In applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno e in particolare dell'art. 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge n. 311/2004, il complesso delle spese regionali non può essere superiore, per la gestione di competenza, a € 1.045.972.311,38 per le spese correnti ed a € 1.040.409.477,32 per le spese di investimento.

Art. 2.*Finanziamento delle spese regionali*

1. In applicazione dell'art. 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), è escluso il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese appartenenti a tipologie diverse da quelle ivi elencate.

Art. 3.*Limitazione alle spese*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 311/2004 ed in attesa della definizione dei criteri applicativi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) sino al 31 maggio 2005, gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base (UPB) di spesa codificati «regionali», sono impegnabili nel limite massimo del 10 per cento.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a: spese obbligatorie; spese per interventi collegati alle calamità naturali; spese per la tutela dell'incolumità pubblica; spese relative alla copertura di contratti già stipulati; spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006, nonché le spese autorizzate da disposizioni legislative approvate al 31 dicembre 2004.

Art. 4.*Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa*

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

Art. 5.*Estinzione crediti tributari di importo minimo*

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2002, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in € 16,53.

Art. 6.*Norma transitoria*

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), non è possibile procedere all'assunzione di impegni, alla effettuazione di variazioni compensative ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 7.*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 febbraio 2005

GHIGO

05R0252

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 21 febbraio 2005)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Stato di previsione dell'entrata*

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza e in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2005.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza ed in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2005.

Art. 3.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2005, la giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 862.953.505,85.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.

Art. 4.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2005 con i prospetti di cui all'art. 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 6.

Spese obbligatorie e d'ordine

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

2. Allo stesso elenco sono aggiunti i capitoli 11180 e 11190.

Art. 7.

Garanzie prestate dalla Regione

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione, progetti proposte atti programmazione negoziata - titolo II spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 9.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesta nel corso dell'esercizio finanziario 2005 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 160.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo I - spese correnti).

Art. 10.

Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 235.957.948,02 in termini di competenza e di euro 203.374.034,73 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 27.828.072,08 in termini di competenza e di cassa.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l'anno 2006, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 730.000.000,00 in termini di competenza.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l'anno 2007, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.

5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti, ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 11.

Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004, determinato in euro 353.736.910,52 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2005, è utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo I - spese correnti).

Art. 12.

Variazioni compensative

1. Per l'anno finanziario 2005 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a, diverse leggi regionali elencate nell'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2005. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2005, la giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 13.

Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 febbraio 2005

GHIGO

05R0253

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12.

Legge per il governo del territorio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Parte I

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

TITOLO I

OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI

Art. 1.

Oggetto e criteri ispiratori

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei

principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.

2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.

3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, provvede:

a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;

b) alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di, governo del territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;

c) alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilità delle risorse;

d) all'attività di pianificazione territoriale regionale.

TITOLO II

STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso.

2. I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi.

3. I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità decreto-legge crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni,

4. Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali hanno efficacia di orientamento ed indirizzo, fatte salve le previsioni che ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante.

5. Il governo del territorio si caratterizza per:

a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;

b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;

c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.

Art. 3.

Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni

1. La Regione in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del sistema informativo territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale di pianificazione del territorio e all'attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.

2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra loro confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valutazione di cui all'art. 4

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.

4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere consultati o richiesti da chiunque ne faccia motivata domanda.

5. Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

Art. 4.

Valutazione ambientale dei piani

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio nonché l'utilizzazione del SIT.

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'art. 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali nonché le misure di mitigazione o di compensazione anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.

4. Sino all'approvazione del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 1 l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

Art. 5.

Autorità per la programmazione territoriale

1. È istituita l'autorità per la programmazione territoriale con il compito di monitorare il funzionamento della presente legge e l'attività di pianificazione svolta da comuni e province. L'autorità dura in carica due anni.

2. L'autorità è nominata dal consiglio regionale previa approvazione, da parte dello stesso consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento di disciplina della sua composizione, nonché delle funzioni e relative modalità di svolgimento. È in ogni caso assicurata la partecipazione di rappresentanti dei comuni e delle province.

3. All'autorità spetta, in particolare:

a) determinare criteri, modi e tempi per l'adeguamento alla presente legge da parte dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, ai fini delle determinazioni previste dall'art. 7, comma 3;

b) verificare il corretto andamento dell'attività di pianificazione in attuazione della presente legge, anche sulla scorta di segnalazioni di enti ed associazioni;

c) redigere un rapporto annuale per la giunta regionale e il consiglio regionale, che evidenzia le criticità derivanti dall'applicazione della presente legge e indichi eventuali modifiche alla stessa, anche in relazione alla legge statale in materia di governo del territorio;

d) esercitare il ruolo di composizione di eventuali conflitti tra i diversi livelli di pianificazione.

4. L'autorità esercita le funzioni di cui al presente articolo avvalendosi di un osservatorio permanente della programmazione territoriale, costituito dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento di cui al comma 2. È in ogni caso assicurata la partecipazione di rappresentanti degli enti locali.

Capo II

PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 6.

Pianificazione comunale

1. Sono strumenti della pianificazione comunale:

- a) il piano di governo del territorio;
- b) i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.

Art. 7.

Piano di governo del territorio

1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:

- a) il documento di piano;
- b) il piano dei servizi;
- c) il piano delle regole.

2. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalità per la pianificazione comunale, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di semplificazione e di essenzialità, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente e sulla base degli indirizzi di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), emana entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge criteri volti ad individuare quali tra i contenuti del PGT di cui agli articoli 8 9 e 10 devono obbligatoriamente essere previsti nei PGT di tali comuni, la cui approvazione è conseguentemente subordinata all'entrata in vigore dei predetti criteri.

Art. 8.

Documento di piano

1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'art. 3, definisce:

a) il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;

c) l'assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a).

2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell'art. 15, commi 1 e 2, lettera g);

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti nel territorio contiguo;

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all'art. 25, comma 7.

Art. 9.

Piano dei servizi

1. I comuni redigono e approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

3. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all'art. 8, le necessità di sviluppo e integrazione

dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi garantendo in ogni caso all'interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall'art. 46, comma 1, lettera a).

4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.

5. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di coordinamento provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il piano dei servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore devono, altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone montane i comuni tengono conto delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

6. Per i comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale.

7. Il piano dei servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione di cui all'art. 8 comma 2, lettera e), con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l'attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.

8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all'art. 38 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.

10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

12. I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine l'intervento cui sono preordinati non sia inserito a cura dell'ente competente alla sua realizzazione nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. È comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area entro il predetto termine quinquennale la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.

13. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

14. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

15. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso.

Art. 10.

Piano delle regole

1. Il piano delle regole:

a) definisce all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;

d) contiene, in ordine alla componente geologica idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'art. 57, comma 1 lettera b);

e) individua:

1) le aree destinate all'agricoltura;

2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;

3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì con riferimento a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi nonché le modalità di intervento anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.

3. Per gli ambiti di cui al comma 2 inoltre identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti orientamenti e percorsi;

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;

c) rapporti di copertura esistenti e previsti;

d) altezze massime e minime;

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;

f) destinazioni d'uso non ammissibili;

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004;

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti ivi compresi quelli di efficienza energetica.

4. Il piano delle regole:

a) per le aree destinate all'agricoltura:

1) detta la disciplina d'uso di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzamento forestale e di bonifica, ove esistenti;

3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli dettandone le normative d'uso;

b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale;

c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso previa valutazione di possibili alternative interventi per servizi pubblici prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.

5. Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

6. Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Art. 11.

Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica

1. Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche in permuta con aree di cui al comma 3.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, nel piano delle regole i comuni, a fini di perequazione urbanistica, possono attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate all'agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinandone altresì il rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti. In caso di avvalimento di tale facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale da effettuarsi all'atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto criterio perequativo.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, commi da 21 a 24, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo. In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il comune per la gestione del servizio.

4. I diritti edificatori attribuiti a titolo di compensazione ai sensi del comma 3 sono liberamente commerciabili.

5. Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione, in misura non superiore al 15 per cento della volumetria ammessa, per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana, consistente nell'attribuzione di indici differenziati determinati in funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini della promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall'art. 44, comma 18.

Art. 12.

Piani attuativi comunali

1. L'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.

2. Il documento di piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale, di cui all'art. 9, comma 10.

3. Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso.

4. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano.

5. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Art. 13.

Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio

1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal consiglio comunale.

2. Prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del PGT il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.

3. Prima dell'adozione degli atti di PGT il comune tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.

4. Entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune pubblicità nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.

5. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità di detto atto con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell'atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa.

6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all'A.S.L. e all'A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.

7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sullo stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente a pena di inefficacia degli atti assunti, prov-

vede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.

8. Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano lo stesso è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5 primo periodo e 7 secondo periodo.

9. La deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.

10. Gli atti di PGT definitivamente approvati sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia ed alla giunta regionale.

11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva nel *Bollettino ufficiale* della Regione da effettuarsi a cura del comune.

12. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione, a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio attività che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.

14. I comuni con deliberazione del consiglio comunale possono avvalersi della provincia per la redazione degli atti di PGT; i comuni inclusi in una comunità montana possono avvalersi della comunità montana stessa. Le modalità i tempi e gli oneri dell'avvalimento sono definiti con convenzione. I comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori. In tal caso resta ferma la procedura di approvazione in capo ai singoli comuni.

Art. 14.

Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi

1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti.

2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; del deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio.

3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate.

5. Qualora il piano attuativo introduca varianti agli atti di PGT dopo l'adozione da parte della giunta comunale si applica quanto previsto dall'art. 13, commi da 4 a 12.

6. L'infruttuosa decorrenza del termine posto dal comma 1 per l'adozione del piano attuativo costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.

7. Il potere d'intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione ovvero dalle province a far tempo dall'efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale.

8. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 7 chi ha presentato il piano attuativo verificata l'inerzia comunale può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

9. Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma 8, chi ha presentato il piano attuativo può inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario *ad acta*; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di adozione del piano attuativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

10. Il presidente della giunta regionale o provinciale o l'assessore competente, se delegato scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 9, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario *ad acta*, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31.

11. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo; gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.

12. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

Capo III

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Art. 15.

Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.

2. Il PTCP, per la parte di carattere programmatico:

a) definisce, avvalendosi degli strumenti di cui all'art. 3, il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute;

b) indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie;

c) indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;

d) definisce criteri per l'organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l'inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordinamento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione comunale;

e) stabilisce in coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla lettera d), il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le principali linee di comunicazione di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicativo fatti salvi i casi di prevalenza di cui all'art. 18;

f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale definendone i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico;

g) prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale se definiti come tali dai PGT dei comuni;

h) indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all'incentivazione dell'associazionismo tra i comuni.

3. In ordine alla tutela ambientale, all'assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP definisce l'assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall'art. 56.

4. Il PTCP definisce gli ambiti destinati all'attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali ove esistenti.

5. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'art. 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'art. 13.

6. Per la parte inerente alla tutela paesaggistica, il PTCP dispone quanto previsto dall'art. 77, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale e può inoltre individuare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale.

7. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo specifiche leggi e provvedimenti regionali il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia; la provincia coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi, qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree regionali protette fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'art. 18.

Art. 16.

Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette

1. In ciascuna provincia è istituita a cura della provincia stessa, una conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel territorio provinciale, avente funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e all'urbanistica.

2. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette o loro delegati; alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto il presidente della provincia il vicepresidente e l'assessore competente, se delegato.

3. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia nonché la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.

4. Al fine di procedere all'elezione del presidente della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all'approvazione del regolamento, le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali rappresentati.

Art. 17.

Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. In fase di predisposizione del PTCP la provincia assicura, anche in forme definite con proprio atto, la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane degli enti gestori delle aree regionali protette interessati ai sensi dell'art. 16, comma 1, degli altri enti locali, ivi comprese le altre province interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali delle associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti ed acquisite in via preventiva; a tal fine la provincia svolge consultazioni con detti enti secondo modalità dalla stessa determinate, che devono in ogni caso prevedere, a favore degli enti consultati, un termine congruo per inoltrare le proprie proposte.

2. Nella medesima fase di predisposizione, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad approfondire le risultanze di suo interesse della programmazione e pianificazione regionale, anche in relazione agli indirizzi di cui all'art. 1, comma 3.

3. Il PTCP è adottato dal consiglio provinciale, previo parere obbligatorio della conferenza di cui all'art. 16, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; detto parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali s'intende reso in senso favorevole.

4. Il PTCP adottato è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, tramite deposito presso la segreteria della provincia; il provvedimento di adozione è pubblicato per un periodo di trenta giorni, presso l'albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, con indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Il piano adottato è pubblicato dai comuni tramite affissione all'albo, entro cinque giorni dalla ricezione da parte della provincia, del provvedimento di adozione; dell'avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali della medesima è data notizia alla provincia.

5. Il provvedimento di adozione del PTCP è altresì pubblicato con le indicazioni di cui al comma 4, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a cura della provincia, che vi provvede entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione dei comuni attestante l'inizio della pubblicazione presso gli albi comunali sull'intero territorio provinciale.

6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni sul piano.

7. Successivamente alla sua adozione e in ogni caso contestualmente alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione il PTCP adottato è trasmesso dalla provincia alla giunta regionale, che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti ne verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alla presente legge e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale. In tale fase la Regione verifica le proposte di aggiornamento o modifica della propria programmazione presentate dalla provincia e determina in merito con deliberazione di Giunta regionale. In caso di assenso alla modifica la provincia sospende l'esame del piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione della modifica o aggiornamento dell'atto di pianificazione o programmazione regionale oppure richiede la conclusione della fase di valutazione; in tal caso le parti del PTCP la cui efficacia è subordinata all'accettazione da parte della Regione della modifica della propria programmazione o pianificazione acquistano efficacia con l'approvazione definitiva della modifica stessa da parte della Regione. Decorso il termine di centoventi giorni, la fase di valutazione del piano della provincia da parte della Regione si intende conclusa favorevolmente, fatte salve le parti relative alle proposte di modifica alla pianificazione o programmazione regionale aventi carattere prevalente ai sensi dell'art. 20, comma 5.

8. La giunta provinciale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali.

9. Il consiglio provinciale, entro centoventi giorni dal loro ricevimento esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche di cui al comma 8 ed il parere espresso dalla conferenza di cui all'art. 16 decide in merito ed approva il PTCP.

10. Il PTCP acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione definitiva nel *Bollettino ufficiale* della Regione, da effettuarsi a cura della provincia. Il piano definitivamente approvato è depositato presso la segreteria provinciale ed è inviato per conoscenza alla giunta regionale.

11. Il PTCP disciplina modalità semplificate per l'approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano. Per tali modifiche non è richiesto il parere della conferenza di cui all'art. 16, nè la valutazione da parte della Regione.

12. L'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della provincia interessata di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), comportano automatica variante al PTCP.

13. La provincia assicura ampia informazione e diffusione delle varianti introdotte ai sensi del comma 12.

14. Le varianti al PTCP diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12, sono approvate con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati.

Art. 18.

Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell'art. 77;

b) l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale alla scala della pianificazione provinciale in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale programmazioni di altri enti competenti, stato d'avanzamento delle relative procedure di approvazione previa definizione di atti d'intesa conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia e il connesso vincolo, decade qualora entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;

c) la individuazione degli ambiti di cui all'art. 15, comma 4 fino alla approvazione del PGT;

d) l'indicazione per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscono alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.

3. Le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei

monumenti naturali nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione nei seguenti casi:

a) qualora costituiscano diretta attuazione di interventi previsti come prioritari nel piano territoriale regionale a norma dell'art. 20, comma 4;

b) qualora il carattere prioritario di tali interventi sia stato riconosciuto, a seguito di proposta della provincia dalla Regione in sede di aggiornamento del piano territoriale regionale; in tal caso la previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano territoriale di coordinamento del parco regionale a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del piano territoriale regionale che reca il riconoscimento di priorità;

c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo con l'ente gestore del parco regionale interessato e con la Regione anche in relazione alle misure di mitigazione e compensazione ambientale da realizzarsi contemporaneamente alla realizzazione della suddetta infrastruttura.

Capo IV

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Art. 19.

Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale

1. Il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione nonchè di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì in coerenza con quest'ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni. Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e a tal fine ha i contenuti e l'efficacia di cui agli articoli 76 e 77.

2. In particolare, il PTR:

a) indica:

1) gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale come espressi dal programma regionale di sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di settore;

2) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale;

3) i criteri operativi per la salvaguardia dell'ambiente in relazione alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti di regolamentazione e programmazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche della riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico dello smaltimento dei rifiuti;

4) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, lettera a);

b) definisce, in base agli elementi di cui alla lettera a):

1) le linee orientative dell'assetto del territorio regionale, anche con riferimento all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale;

2) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, lettera b);

3) gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province al fine di garantirne nel rispetto e nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva coerenza al quadro programmatico regionale; a tal fine, e in particolare, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico del territorio regionale;

4) gli obiettivi prioritari di interesse regionale di cui all'art. 20, comma 4;

c) individua idonei strumenti per garantire il perseguimento degli obiettivi regionali e in particolare:

1) forme di compensazione economico-finanziaria a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di limitazione delle possibi-

lità di sviluppo, nonchè modalità di compensazione ambientale per interventi che determinano impatti rilevanti sul territorio anche in comuni non direttamente interessati dagli interventi stessi; a tal fine la Regione si avvale di fondi propri o indica le modalità per suddividere solidalmente tra gli enti locali in rapporto alle differenti potenzialità di sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti a ciascuno dai contenuti della programmazione regionale, i vantaggi e gli oneri conseguenti;

2) modalità di aggiornamento ed adeguamento efficaci e flessibili dei suoi contenuti in considerazione dell'evoluzione del programma regionale di sviluppo della programmazione socio-economica e settoriale regionale, nazionale e comunitaria nonchè in relazione agli atti di programmazione approvati e alle iniziative attivate;

3) modalità di espletamento contestuale e coordinato delle procedure previste per l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel piano.

Art. 20.

Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d'area

1. Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane enti gestori di parchi regionali, nonchè di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione dell'ordinamento statale e di quello comunitario.

2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

3. Nella continuità degli obiettivi principali, il piano è suscettibile di modifiche, integrazioni, adeguamenti anche conseguenti ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dagli enti locali e dagli altri enti interessati con le modalità previste dall'art. 21.

4. Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di priorità infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonchè inerenti all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovragionale prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale n. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità tra il PTR e la pianificazione di aree naturali protette, all'atto della presentazione del piano per l'approvazione il consiglio regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l'ente gestore del parco.

5. Le previsioni di cui al comma 4 hanno qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vincente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano.

6. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovragionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate prevedere l'approvazione di un piano territoriale regionale d'area che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regio-

nale d'area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito. Il PGT di detti comuni è assoggettato alla procedura di cui all'art. 13, comma 8.

7. Il piano territoriale regionale d'area è approvato con le procedure di cui all'art. 21, comma 6. La giunta regionale con apposita deliberazione, può deferire in tutto o in parte l'elaborazione del piano alla provincia o alle province territorialmente interessate, o comunque avvalersi della collaborazione di tali enti. In tal caso il piano territoriale regionale d'area per le aree ivi comprese ha natura ed effetti di PTCP, sostituendosi a quest'ultimo e da esso venendo recepito previo parere favorevole del consiglio provinciale interessato. La deliberazione della giunta regionale di adozione del piano d'area specifica i casi in cui il piano sia dotato di tale particolare efficacia.

Art. 21.

Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d'area

1. La giunta regionale almeno sessanta giorni prima dell'assunzione della determinazione di procedere all'elaborazione del PTR o sua variante pubblica avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. Separato avviso viene trasmesso alle province e alla conferenza regionale delle autonomie di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). Nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione tutti i soggetti interessati possono formulare proposte utili alla predisposizione del PTR o sua variante, secondo le modalità stabilite nell'avviso stesso. La giunta regionale esamina le proposte ricevute e valuta gli elementi utili dei quali intende tenere conto nella elaborazione del PTR o sue varianti, individuando altresì le modalità con le quali consultare tutti i soggetti interessati al piano in quanto portatori di interessi diffusi nonché le altre forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati anche attraverso la costituzione di un *forum* per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano. La giunta regionale predispone il piano e lo sottopone al consiglio regionale per la sua adozione.

2. Il PTR o sua variante, una volta adottato, è soggetto a pubblicazione-pubblicizzazione con le stesse forme e modalità di cui al comma 1. Tutti i soggetti interessati singolarmente o riuniti in associazioni, consorzi, organismi rappresentativi qualificati, possono presentare entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione, osservazioni in ordine al PTR adottato o sua variante.

3. La giunta regionale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzione al consiglio regionale.

4. Il consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 3, decide in merito alle stesse e approva il PTR o sua variante.

5. Il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. L'istruttoria del piano d'area avviene sentiti i comuni le province e gli enti gestori delle aree regionali protette interessate, riuniti in apposita conferenza; il piano territoriale regionale d'area attuativo del PTR è approvato dalla Regione. A tal fine:

a) la giunta regionale pubblica avviso di avvio del procedimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, individuando altresì forme integrative di pubblicizzazione, in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio interessato e delle opere ed interventi di interesse regionale da programmarsì;

b) una volta adottato il piano è depositato per un periodo di trenta giorni presso la segreteria della giunta regionale per la presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;

c) la giunta regionale esamina le osservazioni, si pronuncia nel merito e trasmette al consiglio regionale il provvedimento per la definitiva approvazione;

d) il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 22.

Aggiornamento del piano territoriale regionale

1. Il PTR è aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, (norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione). L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni a seguito di studi e progetti di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale nonché di quelle di altre regioni, dello Stato dell'Unione europea.

2. La giunta regionale è autorizzata per le finalità previste dal presente art. nonché dagli articoli 19 e 20 a conferire incarichi professionali, anche al fine di effettuare ricerche acquisire e realizzare dotazioni strumentali e pubblicazioni.

Capo V

SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI

Art. 23.

Supporto agli enti locali

1. La giunta regionale assicura agli enti locali che intendono avvalersene, idonea collaborazione tecnica e a tal fine individua la struttura operativa preposta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico.

2. La giunta regionale promuove inoltre corsi di formazione al fine di assicurare le necessarie professionalità per la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge.

3. La giunta regionale di concerto con le province e i comuni promuove iniziative per la divulgazione dei contenuti delle procedure e degli strumenti previsti dalla legge.

Art. 24.

Erogazione di contributi

1. La Regione al fine di favorire la predisposizione da parte dei piccoli comuni individuati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge eroga contributi per la redazione della necessaria documentazione conoscitiva che deve integrarsi nel SIT di cui all'art. 3 nonché per la redazione da parte delle province dei rispettivi piani territoriali di coordinamento e relativi aggiornamenti.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione determina annualmente i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL TITOLO II

Art. 25.

Norma transitoria

1. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'adeguamento dei PRG vigenti a norma dell'art. 26 e comunque non oltre il predetto termine di quattro anni, i comuni ad eccezione di quelli di cui al comma 2 possono procedere unicamente all'approvazione di atti di programmazione negoziata di progetti in variante ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previo parere vincolante della Regione qualora non sia vigente il PTCP e con l'applicazione dell'art. 97, comma 4, della presente legge nonché di varianti nei casi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23,

(accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante con la procedura di cui all'art. 3 della predetta legge regionale n. 23/1997. Fino all'adeguamento, il piano dei servizi di cui all'art. 9 può essere approvato, nel rispetto dei contenuti e delle procedure di cui alla presente legge, in attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune.

2. I comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), sino all'approvazione del PGT non possono dar corso all'approvazione di varianti di qualsiasi tipo, del piano dei servizi, nonché di piani attuativi in variante e di atti di programmazione negoziata di iniziativa comunale, con esclusione delle varianti dirette alla localizzazione di opere pubbliche da assumersi con la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1997.

3. Ai piani territoriali di coordinamento provinciali, ai piani urbanistici generali e loro varianti, nonché ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all'atto della loro adozione.

4. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26 i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all'art. 18 della presente legge.

5. Sono fatti salvi e possono essere rilasciati i titoli abilitativi all'edificazione in esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata cui si riferiscono. I soggetti interessati possono procedere mediante denuncia di inizio attività all'esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione.

6. La violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 configura lesione di interesse regionale ai fini dell'applicazione dei poteri regionali di annullamento, sospensione e inibizione di cui all'art. 50.

7. In assenza del documento di piano di cui all'art. 8, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall'art. 87 è subordinata all'approvazione di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa comunale nell'ambito della programmazione integrata di intervento.

8. Fino all'approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione è determinata con applicazione della normativa prevalente.

Art. 26.

Adeguamento dei piani

1. Le province deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento provinciali vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e procedono all'approvazione di tutti gli atti di PGT secondo i principi i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla presente legge. Per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, tale obbligo di adeguamento decorre dalla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3.

3. I comuni di cui all'art. 25, comma 2, deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico generale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e procedono successivamente all'approvazione di tutti gli atti di PGT.

4. Sino alla loro scadenza convenzionale conservano efficacia e non sono soggetti ad adeguamento i piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti.

Parte II

GESTIONE DEL TERRITORIO

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27.

Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

e) interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6;

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radiocetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5) l'installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulotte, campers, case mobili imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli atti di pianificazione territoriale e dei regolamenti edilizi fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività già presentate al comune alla data di entrata in vigore della presente legge qualora dette disposizioni stabiliscano diversamente rispetto alle definizioni di cui al comma 1. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'art. 29, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 28.

Regolamento edilizio

1. Il regolamento edilizio comunale disciplina in conformità alla presente legge alle altre leggi in materia edilizia ed alle disposizioni sanitarie vigenti:

a) le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché i termini e le modalità per il rilascio del permesso di costruire ovvero per la presentazione della denuncia di inizio attività; qualora il comune non provveda si applicano le disposizioni della presente legge;

b) le modalità di compilazione dei progetti di sistemazione delle aree libere da edificazione e delle aree verdi in particolare e le modalità per la relativa valutazione;

c) le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità;

d) le modalità per l'esecuzione degli interventi provvisori di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l'esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza;

e) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;

f) la manutenzione e il decoro degli edifici delle recinzioni prospicienti ad aree pubbliche e degli spazi non edificati;

g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici delle targhe con la toponomastica stradale delle insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano;

h) le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene;

i) la composizione e le attribuzioni della commissione edilizia, se istituita ai sensi dell'art. 30.

2. Il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale.

Art. 29.

Procedura approvazione del regolamento edilizio

1. Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'autorità competente; il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

Art. 30.

Commissione edilizia

1. I comuni hanno facoltà di prevedere l'istituzione della commissione edilizia. In tal caso il regolamento edilizio comunale determina la composizione e le modalità di funzionamento della commissione edilizia ed individua gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sottoposti a preventivo parere consultivo della stessa anche nel caso di acquisizione dello stesso in via preliminare alla presentazione dell'istanza.

Art. 31.

Albo dei commissari ad acta

1. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale è istituito presso la giunta regionale un albo dei commissari *ad acta* articolato per sezioni.

2. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la formazione la gestione e l'articolazione dell'albo.

3. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo provinciale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, ogni provincia istituisce a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP un albo dei commissari *ad acta* articolato per sezioni.

Art. 32.

Sportello unico per l'edilizia

1. I comuni possono affidare la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica struttura lo sportello unico per l'edilizia da costituire anche in forma associata.

2. I comuni attraverso lo sportello unico per l'edilizia forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti di pianificazione ed edilizi.

3. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.

4. Lo sportello unico per l'edilizia laddove costituito provvede in particolare:

a) alla ricezione delle domande di permesso di costruire delle denunce di inizio attività della dichiarazione di inizio e fine lavori dei progetti approvati dal soprintendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 nonché al rilascio del certificato di destinazione urbanistica e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;

b) all'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990;

c) al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti ai caratteri urbanistico-paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

d) alla cura dei rapporti tra il comune, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della normativa tecnica per l'edilizia.

5. Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere dell'azienda sanitaria locale nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

c) i pareri della commissione edilizia se istituita e della commissione per il paesaggio, nel caso di interventi la cui autorizzazione paesaggistica sia di competenza comunale ai sensi dell'art. 80.

6. L'ufficio cura altresì gli incombenzi necessari per l'acquisizione, anche mediante conferenza dei servizi, degli atti di assenso, comunque denominati, obbligatori ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, ad eccezione dell'autorizzazione paesaggistica, qualora non di competenza comunale ai sensi dell'art. 80.

Capo II

PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 33.

Trasformazioni soggette a permesso di costruire

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 e dall'art. 41.

2. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, della sicurezza dei cantieri della sicurezza degli impianti e in particolare delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all'aria aperta ed a pieno campo, nelle aree destinate all'agricoltura;
- e) strutture temporanee di cantiere.

3. Per le opere pubbliche dei comuni la deliberazione di approvazione del progetto assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) ha i medesimi effetti del permesso di costruire.

Art. 34.

Interventi su beni paesaggistici

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 33, comma 1 l'autorizzazione paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal comune ai sensi dell'art. 80, deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire e la procedura di rilascio deve essere conforme al disposto dell'art. 82.

Art. 35.

Caratteristiche del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile insieme all'immobile o al titolo legittimante ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso secondo quanto previsto al capo quarto del presente titolo.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

4. La data di inizio e ultimazione dei lavori è immediatamente dichiarata al comune secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.

Art. 36.

Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti.

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione comunale a richiesta del dirigente del competente ufficio comunale ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, il dirigente della competente struttura regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione dei predetti strumenti.

4. Sino all'adozione degli atti di PGT secondo quanto previsto nella parte prima della presente legge in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi cinque anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.

Art. 37.

Competenza al rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ovvero, laddove costituito dallo sportello unico per l'edilizia nel rispetto delle leggi dei regolamenti e degli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati.

Art. 38.

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo è presentata al competente ufficio comunale ovvero laddove costituito allo sportello unico per l'edilizia corredata da una attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e quando ne ricorrano i presupposti dagli altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Il competente ufficio comunale ovvero, laddove costituito, lo sportello unico per l'edilizia comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria acquisisce avvalendosi laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia i prescritti pareri degli uffici comunali e ove previsto della commissione edilizia se istituita, nonché i pareri di cui all'art. 32, comma 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario può, nello stesso termine di cui al comma 3 richiedere tali modifiche illustrandone le ragioni. La richiesta di cui al presente comma sospende fino al relativo esito il decorso del termine di cui al comma 3. L'interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro il termine fissato, che non può essere inferiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e in caso di adesione è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. In tal caso il termine ricomincia a decorrere, per la parte rimanente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Qualora l'interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende, concluso in senso negativo.

5. Il termine di cui al comma 3, può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione dell'intervento sia necessario acquisire atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni diverse da quelle di cui all'art. 32, comma 5 il competente ufficio comunale ovvero laddove costituito, lo sportello unico per l'edilizia convoca nel termine di cui al comma 3 una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali si applica l'art. 25 del decreto legislativo n. 42/2004.

7. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati nonché notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di centomila abitanti nonché per i comuni fino a centomila abitanti in relazione ai progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

9. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 40, comma 1.

10. L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 7 ovvero del termine fissato dal regolamento comunale per il rilascio del richiesto titolo abilitativo all'intervento, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. Il termine fissato dal regolamento comunale per il rilascio del richiesto titolo abilitativo non può comunque essere superiore a novanta giorni, ovvero, per i comuni con più di centomila abitanti a centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata da tutta la necessaria documentazione ma può essere raddoppiato per i progetti particolarmente complessi definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento.

Art. 39.

Intervento sostitutivo

1. Il potere d'intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione ovvero dalle province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP.

2. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 1, l'interessato verificata l'inerzia comunale può con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 2 è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

4. Il presidente della giunta regionale o provinciale o l'assessore è competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni nomina nei successivi trenta giorni un commissario *ad acta*, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina il commissario *ad acta* assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire; gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.

Art. 40.

Permesso di costruire in deroga

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico previa deliberazione del consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie e di sicurezza può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal piano delle regole e dai piani attuativi.

3. La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative nei casi ed entro i limiti indicati dall'art. 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, (norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

4. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Capo III

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 41.

Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività

1. Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attività, fatta eccezione per gli interventi edificatori nelle aree destinate all'agricoltura, disciplinati dagli articoli 59 e 60.

2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire, è data facoltà all'interessato di presentare denuncia di inizio attività per varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Art. 42.

Disciplina della denuncia decreto-legge inizio attività

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.

2. Nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali integrazioni.

3. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune entro trenta giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione.

4. Nei casi in cui la realizzazione dell'intervento debba essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell'interessato, di atti di impegno comunque denominati, l'efficacia della denuncia di inizio attività resta sospesa sino all'avvenuta definizione dell'adempimento richiesto, che risulta soddisfatto anche mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo.

5. Nel caso in cui l'intervento comporti una diversa destinazione d'uso, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fidejussione bancaria o assicurativa. L'impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l'assunzione dell'obbligo di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. La fidejussione garantisce l'obbligo di cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente.

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori al comune.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività:

a) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;

b) accerta che l'intervento non rientri nel caso di esclusione previsto dall'art. 41;

c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all'intervento.

9. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza.

10. Qualora non debba provvedere ai sensi del comma 9, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, attesta sulla denuncia di inizio attività la chiusura del procedimento.

11. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente per i beni ambientali, a quanto disposto dall'art. 82.

12. Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza; in caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti.

13. Qualora la denuncia riguardi un bene sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete allo stesso comune, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

14. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, allo sportello unico per l'edilizia, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo a).

Capo IV

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 43.

Contributo di costruzione

1. I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.

2. Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 44.

Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.

2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate.

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.

5. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle comunali a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto del permesso di costruire, ovvero della denuncia di inizio attività, calcolata secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel comune.

6. Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

7. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

8. Per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti:

a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente ai sensi dell'art. 48, quando si tratti di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;

b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale, quando si tratti di edifici con destinazione residenziale.

9. Nei casi di cui al comma 8, il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico di cui al comma 8.

10. Per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti della metà.

11. Nel caso in cui l'opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ovvero presentata la denuncia di inizio attività, preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

12. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo dovuto è commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione

alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente e alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti, determinata con le modalità di cui ai commi 8 e 9.

13. L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio del permesso di costruire, ovvero di presentazione della denuncia di inizio attività.

14. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

15. Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), è determinato in sede di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), con facoltà di riduzione al 50 per cento degli oneri stessi.

16. I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo per gli edifici di cui al comma 15, nonché gli eventuali scomputi accordati in relazione alle opere di urbanizzazione realizzabili direttamente, sono stabiliti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge n. 865/1971.

17. Per le costruzioni o gli impianti da eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge n. 865/1971, nonché per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti sono determinati in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di riduzione al 50 per cento.

18. I comuni possono prevedere l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le determinazioni comunali sono assunte in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

19. Qualora gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale presentino impatti significativi sui comuni confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative.

Art. 45.

Scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici). I comuni determinano le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie, nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.

2. Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate, nel programma triennale delle opere pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del comune.

Art. 46.

Convenzione dei piani attuativi

1. La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle denunce di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero

in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;

b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale;

c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per l'attuazione degli interventi.

2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni.

Art. 47.

Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria

1. Ove occorra, il titolo abilitativo alla edificazione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento. È comunque assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione o dell'impianto oggetto del titolo abilitativo.

Art. 48.

Costo di costruzione

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

2. Nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della giunta regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo.

3. Il contributo relativo al costo di costruzione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalla giunta regionale in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

4. Per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo, il contributo è pari al 10 per cento del costo effettivo dell'intervento previsto dal titolo abilitativo.

5. Per gli interventi destinati ad impianti sportivi e ricreativi il contributo del 10 per cento è rapportato unicamente al costo degli edifici posti al servizio o annessi all'intervento.

6. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5.

7. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, ovvero per effetto della presentazione della denuncia di inizio attività, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e comunque non oltre sessanta giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori.

Capo V
S A N Z I O N I

Art. 49.

S a n z i o n i

1. Le sanzioni previste dalla normativa statale in caso di svolgimento dell'attività di trasformazione urbanistico-edilizia in carenza di titolo abilitativo o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività, a norma dell'art. 41, in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa di legge o con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti o adottati.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 50, i poteri sostitutivi regionali in materia di repressione degli abusi edilizi sono esercitati dalle province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP.

Art. 50.

Poteri regionali di annullamento e di inibizione

1. Chiunque abbia interesse può richiedere alla giunta regionale, entro un anno dalla data di inizio dei lavori, dichiarata ai sensi dell'art. 35, comma 4, di procedere all'annullamento del permesso di costruire, qualora esso costituisca violazione di previsioni contenute in atti di pianificazione territoriale e definite di interesse regionale ai sensi del comma 2 e sia relativo a interventi di nuova costruzione, ovvero di demolizione e ricostruzione.

2. Sono di interesse regionale:

a) le previsioni prevalenti del PTR, del PTCP, dei piani dei parchi regionali e dei parchi naturali;

b) le previsioni degli atti del PGT riguardanti le aree destinate all'agricoltura, quelle soggette a vincolo paesaggistico, quelle di pregio ambientale, nonché quelle non soggette a trasformazione urbanistica.

3. A seguito del ricevimento della richiesta di annullamento, il dirigente della competente struttura regionale effettua, nei sei mesi successivi, gli accertamenti necessari in ordine alla violazione o meno delle previsioni di cui al comma 2 e a tal fine può disporre l'effettuazione di sopralluoghi e l'acquisizione della necessaria documentazione presso gli uffici comunali. Dell'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1, il dirigente della competente struttura regionale dà immediata comunicazione al comune, al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al costruttore e al progettista, affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che deve intendersi quale avvio del procedimento di annullamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

4. Il dirigente della competente struttura regionale valuta le controdeduzioni pervenute e, qualora risulti confermata la violazione delle previsioni di cui al comma 2, invita il comune a procedere all'annullamento, in via di autotutela, del permesso di costruire nei successivi trenta giorni. Dell'avvenuto accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero dell'archiviazione della richiesta, il dirigente della competente struttura regionale dà immediata comunicazione al richiedente di cui al comma 1.

5. La giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, emana, nei sei mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, il provvedimento di annullamento del permesso di costruire.

6. Il dirigente della competente struttura regionale, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di annullamento del permesso di costruire da parte della giunta regionale, invita il comune a disporre, nei successivi trenta giorni, la demolizione delle opere illegittimamente eseguite o la loro restituzione in pristino, ovvero, laddove non sia possibile, ad irrogare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio; scaduto inutilmente tale termine, irroga direttamente la sanzione entro i successivi tre mesi.

7. In pendenza della procedura di annullamento, il dirigente della competente struttura regionale ordina la sospensione dei lavori, con provvedimento da comunicare al comune e da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice

di procedura civile, agli altri soggetti di cui al comma 3. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro il termine di cui al comma 5, non sia stato emanato il provvedimento di annullamento.

8. I termini di cui al presente articolo sono perentori a pena di decadenza dall'azione e di inefficacia degli atti assunti.

9. Qualora non proceda all'annullamento ai sensi del comma 4, il comune è tenuto a versare a favore dell'amministrazione regionale una somma per l'attività svolta in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente articolo, secondo modalità individuate con apposito provvedimento da assumersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche in relazione agli interventi, richiamati al comma 1, posti in essere sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 41, intendendosi l'annullamento del permesso di costruire sostituito dalla declaratoria di insussistenza, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, dei presupposti per la formazione del titolo abilitativo.

11. La disciplina di cui al presente articolo si applica a far tempo dall'efficacia degli atti di PGT ai sensi dell'art. 13, comma 11. Sino a tale data trovano applicazione gli articoli 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché la deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49509 (approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3, comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1).

Capo VI

DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI
D'USO DI IMMOBILI E DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI

Art. 51.

Disciplina urbanistica

1. Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio. È principale la destinazione d'uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile la destinazione d'uso che integra o rende possibile la destinazione d'uso principale. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.

2. I comuni indicano nel PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'art. 9.

3. Per i mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le indicazioni del comma 2 riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, i comuni verificano la sufficienza della dotazione di aree per servizi e attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d'uso o dotazioni che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione.

5. Il comune, nel piano dei servizi, può stabilire i criteri e le modalità per cui, in luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso, si dia luogo alla cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o alla corresponsione all'amministrazione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi nello stesso piano dei servizi, fatto salvo quanto già corrisposto in sede di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per incrementare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.

Art. 52.

Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie

1. I mutamenti di destinazione d'uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell'intervento e sono ammessi anche nell'ambito di piani attuativi in corso di esecuzione.

2. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune, ad esclusione di quelli riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui superficie lorda di pavimento non sia superiore a centocinquanta metri quadrati, per i quali la comunicazione non è dovuta. Sono fatte salve le previsioni dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

3. Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

Art. 53.

Sanzioni amministrative

1. Qualora il mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.

2. Qualora il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie, ancorché comunicato ai sensi dell'art. 52, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d'uso, accertato in sede tecnica e comunque non inferiore a mille euro.

3. Il mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie, effettuato in assenza dell'atto unilaterale d'obbligo, ove previsto, o della convenzione, ovvero in difformità dai medesimi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento e comunque non inferiore a mille euro.

4. Gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa sono impiegati dal comune per incrementare, realizzare o riqualificare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.

Art. 54.

Determinazione delle variazioni essenziali

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente:

a) mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 51;

b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:

1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:

1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;

1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;

1.3) all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;

2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:

2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;

2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;

2.3) all'1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati;

c) modifiche:

1) dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;

2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'art. 27, purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

2. Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al decreto legislativo n. 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.

3. Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI

Art. 55.

Attività regionali per la prevenzione dei rischi geologici idrogeologici e sismici

1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, la giunta regionale definisce:

a) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, anche in raccordo con i contenuti dei piani di bacino, individuando le esigenze di ulteriore approfondimento delle conoscenze;

b) gli indirizzi per il riassetto del territorio, anche in raccordo con i contenuti dei piani di bacino, ai fini della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, nonché le direttive per la prevenzione del rischio sismico e l'individuazione delle zone sismiche, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;

c) le linee guida e gli standard metodologici e procedurali per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte degli enti locali, anche in coerenza con il SIT di cui all'art. 3.

2. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 integrano l'oggetto e i contenuti del PTR di cui all'art. 19.

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, la Regione, al ricorrere di eventi complessi di natura geologica, ovvero connessi a dinamiche naturali imprevedibili, può promuovere attività e studi specialistici, avvalendosi anche di strutture scientifiche particolarmente competenti nel settore, per approfondire ed aggiornare conoscenze di valenza regionale.

Art. 56.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Per la parte inerente alla difesa del territorio, il PTCP:

a) concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, con particolare riguardo ai fenomeni di dissesto idrogeologico, mediante l'aggiornamento dell'inventario regionale dei fenomeni franosi, secondo i criteri e le modalità definiti dalla giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) definisce l'assetto idrogeologico del territorio, anche attraverso la realizzazione di opportuni studi e monitoraggi, sviluppando ed approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino, in coerenza con le direttive regionali e dell'autorità di bacino;

c) censisce ed identifica cartograficamente, anche a scala di maggior dettaglio, le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico per effetto di atti, approvati o comunque efficaci, delle autorità competenti in materia;

d) indica, per tali aree, le linee di intervento, nonché le opere prioritarie di sistemazione e consolidamento con efficacia prevalente ai sensi del comma 2 dell'art. 18;

e) assume il valore e gli effetti dei piani di settore, in caso di stipulazione delle intese di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 112/1998;

f) determina, in conseguenza delle intese di cui alla lettera e), nonché sulla base del quadro delle conoscenze acquisito, l'adeguamento e l'aggiornamento degli atti di tutela delle autorità competenti;

g) propone modifiche agli atti di tutela delle autorità competenti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

h) costituisce riferimento per la coerenza dei dati e delle informazioni inerenti all'assetto idrogeologico e sismico contenute nei piani di governo del territorio con gli indirizzi regionali.

Art. 57.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio

1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel PGT:

a) il documento di piano contiene la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla giunta regionale, sentite le province, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) il piano delle regole contiene:

1) il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino;

2) l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla lettera a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, compresi l'indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, il ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza, gli interventi di rinaturalizzazione dei siti e gli interventi di trasformazione urbana, programmi di recupero urbano (PRU) o programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST).

2. I comuni, anche attraverso intese con i comuni limitrofi, possono individuare nel documento di piano aree da destinare all'ubicazione di alloggi e servizi temporanei finalizzati a fronteggiare situazioni conseguenti ad eventi di carattere calamitoso, ovvero al trasferimento di insediamenti esistenti siti in aree soggette ad elevata pericolosità idrogeologica, individuate nel piano di bacino o da relativi piani stralcio come dissesti attivi, o nei territori delle fasce fluviali classificate all'interno dei limiti di fascia A e B. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana criteri e modalità attuativi delle disposizioni di cui al presente comma, riferiti agli insediamenti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovano in aree soggette ad edificabilità per effetto delle disposizioni del piano di bacino.

Art. 58.

Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici idrogeologici e sismici

1. La Regione concede contributi:

a) ai comuni, per la realizzazione degli studi geologici di cui all'art. 57, nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute; qualora lo studio sia realizzato a livello di bacino idrografico da tutti i comuni appartenenti allo stesso, il contributo può raggiungere il 100 per cento delle spese sostenute;

b) alle province, per gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'art. 56, comma 1, lettera e).

2. I contributi sono erogati sulla base di criteri e indirizzi emanati dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA

Art. 59.

Interventi ammissibili

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 60.

2. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:

a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;

b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;

c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.

4. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive devono essere congruenti al paesaggio rurale.

5. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

6. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

7. I limiti di cui al comma 3 non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.

Art. 60.

Presupposti soggettivi e oggettivi

1. Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:

a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'art. 59, comma 1, a titolo gratuito;

b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;

c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (norme per attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all'art. 8,

numero 4), della legge regionale n. 51/1976, subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui all'art. 59, comma 1.

2. Il permesso di costruire è subordinato:

a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;

b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;

c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall'organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

3. Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione nel permesso di costruire.

4. Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui all'art. 59, comma 6.

Art. 61.

Norma di prevalenza

1. Le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse.

Art. 62.

Interventi regolati dal piano di governo del territorio

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e sono regolati dalle previsioni del PGT.

2. Per gli interventi di ristrutturazione o ampliamento, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso di vigenza di contratto o rapporto di affitto rustico sulle strutture rurali oggetto di intervento, fatto salvo il caso di dimostrata dismissione delle medesime da almeno cinque anni. La ristrutturazione dell'immobile deve essere attuata senza pregiudizio per il mantenimento o l'eventuale ripristino dell'attività agricola sulle aree non direttamente interessate dall'intervento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ EDILIZIE SPECIFICHE

Capo I

RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Art. 63.

Finalità e presupposti

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento ed entro la fine dei relativi lavori.

4. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici di cui al comma 2 dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

Art. 64.

Interventi ammissibili

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'art. 63, comma 6.

Art. 65.

Ambiti di esclusione

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne abbiano disposta l'esclusione, in applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).

Capo II

NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

Art. 66.

Localizzazione e rapporto di pertinenza

1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1955, n. 393).

2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.

Art. 67.

Disciplina degli interventi

1. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare con le previsioni del piano urbano del traffico, ove esistente, con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta necessità di deroghe ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989, solo in presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall'intervento.

2. I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico.

Art. 68.

Utilizzo dei patrimonio comunale

1. I comuni, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, possono cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, individuano le localizzazioni necessarie.

2. Al fine della cessione di cui al comma 1, i comuni pubblicano apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa, nonché ad imprese di costruzione, definendo:

- a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;
- b) le modalità di selezione delle richieste e di concessione del diritto di superficie sulle aree;
- c) l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle unità immobiliari interessate;
- d) la documentazione tecnico-progettuale necessaria;
- e) le garanzie economico-finanziarie da prestare.

3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 122/1989, recante altresì l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare destinazione d'uso.

Art. 69.

Regime economico

1. I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito.

2. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe dell'edificio.

*Capo III*NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO
E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI

Art. 70.

Finalità

1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate.

3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 71.

Ambito di applicazione

1. Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresi l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.

2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'art. 44, comma 4.

3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente capo non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Art. 72.

Rapporti con la pianificazione comunale

1. Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'art. 9, senza necessità di regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d'uso.

2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70. Su istanza dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in continuità con quelle esistenti.

3. In aggiunta alle aree individuate ai sensi del comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, dimensionate e normate, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose di cui all'art. 70.

4. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni.

Art. 73.

Modalità e procedure di finanziamento

1. In ciascun comune, almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'art. 71, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8 per cento:

- a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
- b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi sono corrisposti agli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al comune entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa.

3. Entro il successivo 30 novembre, il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrino tra quelli di cui all'art. 71, comma 1, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all'art. 70 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi, da corrispondere entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

4. È in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui all'art. 71.

5. Nel caso in cui non siano presentate istanze ai sensi del comma 2, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.

TITOLO V

BENI PAESAGGISTICI

Capo I

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI

Art. 74.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili

1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 è disposta con deliberazione della giunta regionale, secondo le procedure indicate dagli articoli da 137 a 140 del predetto decreto legislativo.

2. Restano, comunque, salve le competenze attribuite dall'art. 141 del decreto legislativo n. 42/2004 al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 75.

Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela

1. La giunta regionale può provvedere, secondo le procedure indicate nell'art. 74, alla modificazione e integrazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi del medesimo articolo, nonché delle notifiche, degli elenchi e dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'art. 157 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 76.

Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale

1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all'attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.

Art. 77.

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. Entro due anni dall'approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell'art. 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

2. Il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi di qualità paesaggistica è disciplinato dallo stesso PTR, che deve assicurare la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Art. 78.

Commissioni provinciali

1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004 sono presiedute dall'assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente dell'unità organizzativa competente e sono inoltre composte dal direttore della soprintendenza regionale, dal soprintendente ai beni architettonici e per il paesaggio e dal soprintendente ai beni archeologici competenti per territorio, da cinque esperti, di tre scelti dal consiglio regionale e due dalla giunta regionale. Le commissioni durano in carica quattro anni.

2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette.

3. Le commissioni possono consultare un esepo in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell'unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.

4. Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto.

6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza.

Art. 79.

Adempimenti della giunta regionale

1. La giunta regionale è autorizzata:

a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione del presente capo;

b) ad erogare agli enti locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni loro attribuite;

c) a provvedere alle spese connesse all'attività delle commissioni provinciali di cui all'art. 78;

d) a provvedere, a norma dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 136 del decreto legislativo 42/2004.

Capo II

AUTORIZZAZIONI E SANZIONI

Art. 80

Ripartizione delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volti, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall'agenzia interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l'attività, mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 26/2003.

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;

b) opere di sistemazione montana di cui all'art. 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;

e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

Art. 81.

Istituzione delle commissioni per il paesaggio

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Gli enti locali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 80, comma 5, possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziale o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.

3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.

4. La Regione può stipulare accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio.

5. Per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.

Art. 82.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

1. Gli enti competenti, ai sensi dell'art. 80, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004.

3. L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

Art. 83.

Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio

1. L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

Art. 84.

Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla giunta regionale.

Art. 85.

Supporto agli enti locali

1. La giunta regionale assicura agli enti locali, che intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consulativa mediante individuazione della struttura operativa preposta e delle modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico all'interno del competente settore della giunta stessa.

Art. 86.

Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi

1. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso inutilmente il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono presentare istanza di autorizzazione alla competente soprintendenza, dandone comunicazione all'amministrazione competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, la Regione, ovvero le province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.

3. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 2, chiunque abbia interesse, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l'esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati. Dell'avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell'autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.

6. Il presidente della giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.

8. Nel caso di accertata inerzia delle province nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla Regione, secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE

Capo I

DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO

Art. 87.

Programmi integrati di intervento

1. I comuni, nell'ambito delle previsioni del documento di piano di cui all'art. 8 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, commi 4 e 5, promuovono la formazione di programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio.

2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica;

b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

3. Il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie, pubblici e privati.

4. I programmi integrati di intervento sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nei casi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 88.

Ambiti e obiettivi

1. Il programma integrato di intervento si attua su aree anche non contigue tra loro, in tutto od in parte edificate o da destinare a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli espropriativi decaduti.

2. Esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche, nonché alle aree produttive obsolete o dismesse.

3. Il programma integrato di intervento può interessare anche il territorio di più comuni confinanti.

Art. 89.

Interventi su aree destinate all'agricoltura

1. In deroga alle disposizioni del titolo terzo della parte seconda della presente legge, i programmi integrati di intervento nei cui ambiti risultino comprese aree destinate all'agricoltura e aree non destinate a trasformazione urbanistica ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera c), ad esclusione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all'agricoltura stessa, sono volti unicamente al recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio.

2. Non sono comunque ammessi interventi comportanti la dismissione di edifici e, anche parzialmente, di aree effettivamente adibite all'attività agricola; a tal fine il proponente deve produrre certificato rilasciato dal competente organismo tecnico.

3. In coerenza con le previsioni del piano delle regole, se vigente, nelle aree destinate all'agricoltura e ritirate dalla produzione o abbandonate, i programmi integrati di intervento devono perseguire anche obiettivi di recupero ambientale.

4. Le norme del presente articolo non si applicano alle aree destinate all'attività agricola individuate ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5.

Art. 90.

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

1. I programmi integrati di intervento garantiscono, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, valutata in base all'analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull'insieme delle attrezzature esistenti nel territorio comunale, in coerenza con quanto sancito dall'art. 9, comma 4.

2. In caso di accertata insufficienza o inadeguatezza di tali attrezzature ed aree, i programmi integrati di intervento ne individuano le modalità di adeguamento, quantificandone i costi e assumendone il relativo fabbisogno, anche con applicazione di quanto previsto dall'art. 9, commi 10, 11 e 12.

3. Qualora le attrezzature e le aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere proposta la realizzazione di nuove attrezzature indicate nel piano dei servizi di cui all'art. 9, se vigente, ovvero la cessione di aree, anche esterne al perimetro del singolo programma, purché ne sia garantita la loro accessibilità e fruibilità.

4. È consentita la monetizzazione della dotazione di cui al comma 1 soltanto nel caso in cui il comune dimostri specificamente che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico ritenuta necessaria dal comune deve essere assicurata in aree interne al perimetro del programma o comunque prossime a quest'ultimo, obbligatoriamente laddove siano previste funzioni commerciali o attività terziarie aperte al pubblico.

5. Nel caso in cui il programma integrato di intervento preveda la monetizzazione ai sensi dell'art. 46, la convenzione di cui all'art. 93 deve contenere l'impegno del comune ad impiegare tali somme esclusivamente per l'acquisizione di fabbricati o aree specificamente individuati nel piano dei servizi e destinati alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere previste nel medesimo piano.

Art. 91.

Attivazione dei programmi integrati di intervento

1. In attuazione dei contenuti del documento di piano di cui all'art. 8, possono presentare al comune proposte di programmazione integrata soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro. I soggetti privati possono presentare proposte di programmi integrati di intervento se aventi la disponibilità di aree od immobili compresi nel relativo ambito di intervento, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 4, e salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di formazione del comparto edificatorio, equivalendo, in tal caso, l'approvazione del programma integrato di intervento a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso contenute.

2. La documentazione minima da presentare a corredo della proposta è individuata dalla giunta comunale con deliberazione, in assenza della quale si applica quanto previsto dalla giunta regionale con la deliberazione 9 luglio 1999, n. 6/44161 (adempimenti previsti dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «disciplina dei programmi integrati di intervento» - approvazione circolare esplicativa).

Art. 92.

Approvazione dei programmi integrati di intervento

1. I programmi integrati di intervento sono approvati con la procedura di cui all'art. 14, salvo quanto previsto dai commi da 3 a 9 del presente articolo.

2. Al fine di evidenziare il rapporto con le previsioni del PGT, alla deliberazione di approvazione del programma integrato di intervento è allegata una tavola recante l'individuazione dell'ambito compreso nel programma integrato stesso con indicazione delle funzioni insediate, delle volumetrie e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal programma integrato di intervento, specificando altresì le eventuali varianti apportate agli atti del PGT.

3. Il consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, approva i programmi integrati di intervento che modificano i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano.

4. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale secondo quanto definito al comma 5, per la sua approvazione il sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, fatto salvo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi rispettivamente nel termine di quindici giorni consecutivi.

5. Sono definiti di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali siano previsti:

- a) interventi finanziari a carico della Regione;
- b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;
- c) grandi strutture di vendita;
- d) opere dello Stato o di interesse statale.

6. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 4 è di competenza della Regione.

7. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica contenuto nell'accordo di programma con gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP, prevista dall'art. 3, comma 18, della legge regionale n. 1/2000, ovvero dall'art. 13, comma 5, della presente legge, è resa dalla provincia alla conferenza dei rappresentanti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

8. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 5, sono approvati dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 14, commi 2, 3 e 4, acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all'art. 3, comma 18, della legge regionale n. 1/2000, ovvero all'art. 13, comma 5, della presente legge, intendendosi i termini ivi previsti ridotti della metà.

9. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale, la variante è approvata, senza altra formalità e previo espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi, nel termine complessivo di trenta giorni continuativi, dal consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti ai sensi del presente articolo, decorsi i quali la variante si intende respinta.

Art. 93.

Attuazione dei programmi integrati di intervento

1. Per l'attuazione del programma integrato di intervento, i soggetti attuatori ed il comune sottoscrivono una convenzione avente i contenuti stabiliti dall'art. 46, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo. La convenzione prevede altresì i reciproci diritti ed obblighi dei diversi operatori pubblici e privati, nonché i tempi, comunque non superiori a dieci anni, di realizzazione degli interventi contemplati nel programma integrato di intervento.

2. Con la medesima convenzione, o con ulteriore specifico atto, sono stabilite le modalità di gestione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale realizzate e gestite dai soggetti privati, in particolare prevedendo gli obblighi a carico del gestore e le relative sanzioni, le modalità di trasferimento a terzi, le condizioni per l'eventuale acquisizione del bene da parte del comune e le opportune forme di garanzia a favore del comune stesso.

3. Qualora sia necessario, in relazione all'entità od alla rilevanza del programma integrato di intervento, l'attuazione degli interventi ivi previsti può essere frazionata in stralci funzionali, preventivamente determinati.

4. Decorso un anno dalla definitiva approvazione del programma integrato di intervento senza che sia stata sottoscritta dagli operatori privati la convenzione di cui al comma 1, il sindaco diffida i soggetti proponenti a sottoscrivere entro un termine non superiore a novanta giorni la convenzione annessa al programma integrato di intervento; in caso di inutile decorso del termine assegnato, dichiara l'intervenuta decadenza del programma medesimo ad ogni effetto, compreso quello di variante alla vigente strumentazione urbanistica.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 12, la procedura di approvazione del programma integrato di intervento si applica anche alle varianti allo stesso.

Art. 94.

Programmi di recupero urbano e programmi integrati di recupero

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai programmi di recupero urbano (PRU) di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. In deroga all'art. 5, comma 5, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (norme per l'attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico), la modifica dei programmi di recupero approvati dal consiglio comunale non è soggetta ad approvazione regionale qualora non comporti variazioni all'assetto urbanistico e non incida sugli elementi di cui all'art. 6 della medesima legge, relativi alla priorità per la concessione dei finanziamenti. Di tale modifica è data comunicazione alla Regione.

Capo II

ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 95.

Disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di finanziamento

1. Le previsioni contenute nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplinano l'erogazione, a qualsiasi titolo, di contributi o finanziamenti per interventi sul territorio, con finalità di promozione economico-sociale, sono da intendersi sostituite ad ogni effetto, nella parte in cui disciplinano l'approvazione di varianti urbanistiche connesse all'approvazione del contributo, dalle disposizioni del presente articolo.

2. La richiesta di finanziamento alla Regione relativa a interventi in contrasto con le previsioni del PGT è corredata da copia della deliberazione del consiglio comunale di approvazione dell'intervento a fini urbanistici, dall'attestazione dell'avvenuta pubblicazione per un periodo di trenta giorni, nonché da copia della deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute.

3. La competente direzione generale della giunta regionale cura l'acquisizione del parere della provincia interessata in merito alla compatibilità dell'intervento oggetto di istanza con gli atti di programmazione e pianificazione provinciale, qualora non vi abbia già provveduto il comune interessato.

4. Non possono essere approvati interventi in deroga a previsioni prevalenti dei piani territoriali della Regione e della provincia competente.

5. L'approvazione dell'intervento, ai fini dell'erogazione del contributo, da parte dell'organo regionale competente, ai sensi della rispettiva legge di settore, costituisce automatica variante agli strumenti di pianificazione del territorio comunale e, ove necessario, provinciale, in deroga alle disposizioni procedurali della parte prima della presente legge.

6. Il presente articolo non si applica agli interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata regionale e da strumenti finanziari per le politiche infrastrutturali, che restano soggetti alla relativa disciplina speciale.

Art. 96.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 «piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000».

1. Alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 dell'art. 2 è abrogato;
- b) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. A seguito della definizione delle curve di isolivello del rumore, recepite con deliberazione di giunta regionale ed entro sei mesi dalla pubblicazione di quest'ultima, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con le procedure previste dall'art. 3 della legge regionale n. 23/1997; in caso di inerzia del comune interessato nell'assunzione del provvedimento conclusivo dei procedimenti di adozione, ovvero di approvazione della variante, il dirigente della competente struttura regionale o provinciale, a far tempo dall'efficacia del rispettivo piano territoriale, interviene, anche d'ufficio, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento, rispettivamente, di adozione o di approvazione della variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il presidente della giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario *ad acta*, scelto tra i soggetti iscritti all'albo regionale o provinciale. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione, ovvero di approvazione, della variante; gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.».

Art. 97.

Sportello unico per le attività produttive

1. Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento.

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

4. In caso di esito favorevole della conferenza ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.

5. La procedura di verifica odi valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza.

Art. 98.

Disposizioni straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico

1. Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con la realizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine e della vigilanza urbana, comportanti variante agli atti di PGT, si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 13, commi 1, 2, 4, 7, primo periodo, 9, 10 e 11, fermo restando l'obbligatorio adeguamento alle previsioni prevalenti dei piani regionale e provinciali di coordinamento. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, in tutti i casi in cui la variante sia necessaria per procedere alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'art. 27, diretti al risanamento di edifici anche singoli in evidente stato di degrado, o per finalità sociali, ovvero al recupero di aree.

2. Nei casi di cui al comma 1, all'istanza di intervento è allegata, a cura del proponente, una relazione avente contenuto tecnico, sociale ed economico, che dimostri la necessità della variante agli atti di PGT, nonché dichiarazione del sindaco attestante che la variante è finalizzata alla soluzione di problemi di sicurezza e di ordine pubblico, o richiesta del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i tempi per il procedimento di variante e per il rilascio dei permessi di costruire, previsti dalla presente legge, sono ridotti alla metà.

4. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui al comma 3 costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.

5. Il potere di intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province, a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP.

6. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 5, l'interessato, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune decreto-legge provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 6, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina decreto-legge un commissario *ad acta*; il dirigente della competente struttura regionale o provinciale interviene invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento, rispettivamente, di adozione o decreto-legge approvazione della variante, ovvero per il rilascio del permesso di costruire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Il presidente della giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine decreto-legge trenta giorni, nomina nei successivi quindici giorni, un commissario *ad acta*, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31.

8. Entro il termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione o decreto-legge approvazione della variante, ovvero per il rilascio del permesso decreto-legge costruire; gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.

Art. 99.

Norma finanziaria

1. Alle spese per la realizzazione del SIT di cui all'art. 3, comma 1, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 4.10.1.2.3.102 «semplificazione e miglioramento del procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e decreto-legge autorizzazioni paesistiche»; alle spese per il conferimento decreto-legge incarichi professionali decreto-legge cui all'art. 22, comma 2, per i contributi per la predisposizione da parte dei piccoli comuni, come individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2004, degli strumenti di programmazione e pianificazione e, da parte delle province, per la redazione ed aggiornamento dei piani territoriali decreto-legge coordinamento provinciali di cui all'art. 24, comma 1, e per la pubblicazione degli elenchi dei beni soggetti a tutela e per l'attività connessa delle commissioni provinciali decreto-legge cui all'art. 79, comma 1, lettere c) e d), si provvede con le risorse stanziare all'UP 4.10.1.3.2.103 «piano territoriale regionale»; alle spese per la conoscenza del territorio per la prevenzione dei rischi decreto-legge cui all'art. 55, commi 1 e 3, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 4.10.3.1.2.108 «prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e sismico»; alle spese per i contributi ai comuni ed alle province decreto-legge cui all'art. 58, comma 1, si provvede con le risorse stanziare all'UPE 4.10.3.2.2.109 «definizione delle componenti idrogeologiche del territorio necessarie per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PRG, PTCP) in raccordo con la pianificazione sovraordinata (piani di assetto idrogeologico)»; alle spese per gli incarichi professionali decreto-legge cui all'art. 79, comma 1, lettera a), si provvede con le risorse stanziare all'UPB 5.0.2.0.2.264 «studi e ricerche in materie decreto-legge interesse regionale» ed alle spese per i contributi agli enti decreto-legge cui all'art. 79, comma 1, lettera b), si provvede con le risorse stanziare all'UPB 4.10.4.2.2.328 «promozione decreto-legge azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

2. Alle spese per le indennità ed i rimborsi spese dei componenti delle commissioni decreto-legge cui all'art. 78, comma 5, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.184 «spese postali, telefoniche e altre spese generali» dello stato di previsione delle spese dei bilancio e l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

3. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 100.

Norma generale decreto-legge riferimento

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, tutti i riferimenti, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali, ai piani regolatori generali e ai strumenti urbanistici comunali sono da intendersi come riferimenti agli atti del PGT.

Art. 101.

Programmi pluriennali decreto-legge attuazione

1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, per tutti i comuni della Regione viene meno l'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione.

2. I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino alla scadenza prevista dagli stessi, fatta salva la facoltà, per i comuni interessati, di deliberarne la revoca.

Art. 102.

Piano territoriale paesistico regionale

1. Il piano territoriale paesistico regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, conserva validità ed efficacia sino all'approvazione del PTR con valenza paesaggistica previsto dall'art. 19.

Art. 103.

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista:

a) dagli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo a);

b) dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (testo a).

Art. 104.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (disciplina urbanistica del territorio regionale e misure decreto-legge salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);

b) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 (norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);

c) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 61 (modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 «norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli»);

d) la legge regionale 19 luglio 1978, n. 44 (modifiche e norme integrative alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 in materia di edificabilità dei suoli);

e) la legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 (nuove procedure per l'approvazione e gli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica);

f) la legge regionale 27 gennaio 1979, n. 17 (modifica all'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 «nuove procedure per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia urbanistica»);

g) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 91 (modifiche all'art. 26 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51);

b) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (norme in materia di edificazione nelle zone agricole);

i) l'art. 20 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 (norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione);

j) l'art. 4, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

k) la legge regionale 12 marzo 1984, n. 15 (attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione);

l) la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);

m) la legge regionale 10 giugno 1985, n. 77 (disposizioni di attuazione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: «norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive»), ad eccezione degli articoli 1 e 2, che continuano ad avere efficacia sino all'esaurimento dei relativi procedimenti di condono edilizio;

n) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 1984, n. 15, recante norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione e 5 dicembre 1977, n. 60, concernente norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);

o) la legge regionale 12 settembre 1986, n. 54 (modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57: esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);

p) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 34 (modificazione dell'art. 43, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, concernente «disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico»);

q) la legge regionale 21 giugno 1988, n. 33 (disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico);

r) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 10 (attuazione del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23 concernente «abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni - disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali» - assegnazione di deleghe in materia urbanistica al consorzio del lodigiano);

s) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio);

t) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 (norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi);

u) la legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);

v) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);

w) la legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), salvo per quanto previsto agli articoli 2, comma 4 e 6, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), nonché all'art. 25, commi 1 e 2 della presente legge;

x) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti);

y) l'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);

z) la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (disciplina dei programmi integrati di intervento);

aa) la legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 (recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia);

bb) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 26 (norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico);

cc) l'art. 2, comma 61-bis e l'art. 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), salvo per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge;

dd) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);

ee) la legge regionale 23 novembre 2001, n. 18 (interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 «recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti» ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 «recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia»);

ff) la lettera a) del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41;

gg) la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante l'abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione), che ha sostituito la lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

hh) la legge regionale 4 agosto 2003, n. 14 (integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 «disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico»);

ii) il comma 4 dell'art. 56 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), che ha integrato la lettera a) del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;

jj) l'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale), che ha sostituito l'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 marzo 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1168 del 16 febbraio 2005

(Omissis).

05R0321

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 gennaio 2005, n. 05/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere a), c), e d) della legge regionale n. 12/2002 - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2 febbraio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto in particolare l'art. 53-bis, comma 1, lettere a), c) e d) della citata legge regionale n. 12/2002, come introdotto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili contributi per le seguenti finalità: realizzazione di progetti di ricerca industriale e realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo; acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente; predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo;

Visto inoltre l'art. 53-ter, comma 1, della citata legge regionale n. 12/2002, come introdotto dall'art. 6 della citata legge regionale n. 11/2003, ai sensi del quale per le suddette finalità di cui all'art. 53-bis, comma 1, lettere a), c) e d) sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con criteri e modalità fissati con regolamento;

Visti il decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0362/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002», nonché il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 078/Pres. che ha apportato modifiche al regolamento medesimo;

Vista la D.G.R. 29 dicembre 2003, n. 4137, con la quale è stato approvato in via preliminare alla notifica alla Commissione europea il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12/2002»;

Ritenuto opportuno, anche ai fini di semplificazione legislativa, adottare un unico regolamento in esenzione dalla notifica alla commissione, disciplinante la concessione dei contributi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002 tenendo conto della disciplina introdotta dal regolamento (CE) n. 364/2004 della commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, nonché delle modifiche procedurali introdotte dalla legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 3598;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 12/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 gennaio 2005

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 12/2002.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese artigiane iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 (AIA) nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane ed iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso.

2. Le imprese non ancora iscritte all'AIA possono beneficiare degli incentivi alle condizioni previste dall'art. 42 della legge regionale n. 12/2002.

3. Le imprese artigiane devono rientrare nei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L n. 107 del 30 aprile 1996. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, si applica la nuova definizione di micro, piccole e medie imprese, prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 124 del 20 maggio 2003.

4. Sono escluse le imprese operanti nei settori di attività elencati nell'allegato A al presente regolamento, nei casi in cui il progetto presentato sia riferibile a tali settori.

5. Per le iniziative previste dall'art. 4, comma 2, e per le iniziative previste dall'art. 4, comma 3 limitatamente alla predisposizione di progetti di ricerca, sono altresì escluse le imprese operanti nei settori di attività elencati nell'allegato B al presente regolamento, nei casi in cui il progetto presentato sia riferibile a tali settori.

Art. 3.

Regime di aiuti

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, come modificato con regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Iniziativa finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12/2002, sono finanziabili la realizzazione di progetti di ricerca industriale e la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo.

2. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/2002, sono finanziabili l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 12/2002, è finanziabile la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo.

4. Le iniziative di cui ai commi 1 e 3 possono essere realizzate anche totalmente o parzialmente mediante affidamento di commesse a università, organismi pubblici di ricerca, laboratori, centri di ricerca o di innovazione tecnologica iscritti all'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o riconosciuti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 1987, n. 0451/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Definizioni

1. Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

2. Per attività di sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della domanda stessa. A tal fine si ha riguardo alla data del timbro apposto dall'amministrazione all'atto di ricevimento della domanda, ovvero, in caso di invio tramite raccomandata, alla data del timbro postale di partenza. In caso di contratti di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con l'inizio dell'esecuzione dello stesso, anche qualora sottoscritto prima della presentazione della domanda.

2. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di commesse di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitivo; per dette spese non si applica la maggiorazione dell'intensità di aiuto di 10 punti percentuali di cui all'art. 7, comma 1, prevista all'art. 5-bis, comma 4, lettera c), punto II) del Regolamento (CE) n. 70/2001;

b) spese direttamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di attività di sviluppo precompetitivo, come di seguito specificato:

1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca, esclusa l'attività produttiva e l'attività prestata dai soci e dagli amministratori dell'impresa stessa);

2) costi della strumentazione e delle attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la durata di questo; se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, tali beni sono ammessi a contributo, ai soli fini dell'ammissibilità della spesa, per una quota derivante dal rapporto tra la durata della ricerca ed un periodo di ammortamento convenzionalmente fissato in anni 3; sono inoltre ammessi i costi sostenuti per il trasporto di tali beni;

3) costi dei servizi di consulenza esterna e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, comprese le spese di trasferta dei professionisti qualora strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista e compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, qualora rappresentino un mezzo dell'attività di ricerca, siano strettamente funzionali alla realizzazione di programmi di ricerca e siano acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;

4) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate proporzionalmente applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno (ricercatori ed altra manodopera) ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente per l'intera durata del progetto. Tale voce comprende costi per il personale indiretto (fattorini, magazzinieri, ecc.) e costi per la funzionalità operativa dell'impresa (telefono, fax, cancelleria, materiali minuti, illuminazione, riscaldamento, canoni di locazione, ecc.);

5) costi di materiali, forniture e simili, direttamente imputabili all'attività di ricerca e costi necessari alla realizzazione di prototipi e di progetti pilota, qualora siano funzionali alla ricerca industriale o precompetitivo;

6) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati come aiuti alla ricerca e sviluppo per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; nel dettaglio sono ammissibili i seguenti costi:

6.1 tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

6.2 i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

6.3 costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;

c) costi imprevisi, calcolati nella misura massima del 10% del costo totale del progetto; queste spese devono essere rendicontate nel consuntivo e rispettare le condizioni previste per le summenzionate spese ammissibili; in caso contrario non vengono riconosciute ammissibili.

3. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, l'importo degli eventuali recuperi, intervenuti in conseguenza dell'alienazione o trasferimento a fini produttivi di beni materiali o immateriali resi disponibili, va portato a detrazione del costo del progetto ritenuto ammissibile a consuntivo.

4. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, non sono ammesse a contributo le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa, nonché le seguenti spese:

a) costi relativi alle attività dei soci e degli amministratori dell'impresa;

b) costi relativi a beni immobili;

c) costi relativi a viaggi e missioni dei dipendenti/soci dell'impresa;

d) parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenze economico-finanziarie, spese per contabilità o revisione contabile;

e) spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;

f) spese per operazioni di leasing;

g) spese per scorte;

h) acquisti di beni/materiali usati;

i) spese accessorie quali l'IVA e le altre imposte e tasse;

j) costi dell'ammortamento di immobili, impianti o attrezzature;

k) interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

l) ammende, penali e spese per controversie legali.

5. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 2, sono ammissibili le spese per l'acquisizione di brevetti, per l'acquisizione di marchi, nonché le spese di acquisizione dei diritti di utilizzazione di nuove tecnologie e le spese per l'acquisizione della perizia di cui all'art. 8, comma 3, lettera f). Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni materiali né royalties calcolate in percentuale del fatturato o in relazione al numero di pezzi venduti; nel caso di canoni di licenza periodici viene contribuito solo il primo periodo, che comunque non può superare la durata di cinque anni. Non sono ammessi i costi interni.

6. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 3, sono ammissibili le spese per la predisposizione di studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo e le spese per la predisposizione di progetti di ricerca da parte di consulenti esterni all'organizzazione aziendale, con esclusione di qualsiasi spesa per l'acquisto di beni materiali o per costi interni.

7. Le spese si intendono al netto dell'IVA e di spese notarili.

Art. 7.

Intensità dell'aiuto

1. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura del:

a) 60% del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca industriale;

b) 35% del costo ritenuto ammissibile dell'attività di sviluppo precompetitivo.

2. Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

3. Viene applicata una maggiorazione di 5 punti percentuali quando il progetto è realizzato nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, indicate nell'allegato C al presente regolamento.

4. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere aumentate di 10 punti percentuali per i progetti che comportano una collaborazione effettiva tra imprese ed enti ed istituzioni pubbliche di ricerca, comprese le Università, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di ricerca e sviluppo, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente. Ai fini di tale - maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.

5. L'intensità lorda dell'aiuto per un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra enti pubblici di ricerca ed imprese è calcolata sulla base del cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato allo specifico progetto di ricerca e, quando si configurino come aiuti, di contributi al medesimo progetto degli istituti pubblici di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro.

6. L'intensità dell'aiuto non può in nessun caso superare il 75% ESL per la ricerca industriale ed il 50% ESL per l'attività di sviluppo precompetitivo.

7. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 2, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura del 15% ESL per le piccole imprese e del 7,5% ESL per le medie imprese.

8. Nei casi di cui al comma 7, se l'investimento è effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, indicate nell'allegato C al presente regolamento, l'intensità dell'aiuto è aumentata al 22,5% per le piccole imprese ed al 18,5% per le medie imprese, come previsto dal decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2001, n. 076/Pres. Tale maggiorazione può essere concessa a condizione che l'impresa conservi l'investimento per almeno cinque anni nella zona ammessa alla deroga.

9. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 3, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura del 75% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 5.000,00, per la predisposizione di studi di fattibilità, e nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 5.000,00, per la predisposizione di progetti di ricerca.

10. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 8.

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate prima dell'avvio della relativa iniziativa. In caso di contratti di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con l'inizio dell'esecuzione dello stesso, anche qualora sottoscritto prima della presentazione della domanda.

2. Le domande in bollo, redatte secondo gli schemi di domanda approvati dal direttore centrale delle attività produttive e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione centrale attività produttive.

3. Il modulo di domanda va debitamente compilato in ogni sua parte e corredato dalla prescritta documentazione, comprendente tra l'altro:

a) relazione illustrativa dell'impresa richiedente e della sua attività;

b) relazione illustrativa del progetto per il quale si richiede il contributo, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione ed alla durata dello stesso;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal relativo codice ISTAT;

d) preventivo dettagliato di spesa con illustrazione delle singole voci;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

f) per le iniziative di cui all'art. 4, comma 2, una perizia asseverata redatta da un tecnico, competente per materia, iscritto ad un albo o collegio professionale, che certifichi che il costo del brevetto, del marchio o del diritto di utilizzazione è congruo rispetto agli obiettivi prefissati dall'impresa acquirente.

4. Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre di ogni anno.

5. Le domande che pervengano oltre il termine di cui al comma 4 non vengono prese in considerazione e sono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

6. Le domande possono essere presentate anche tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002.

7. La Regione si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e di effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 9.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, da allegare all'istanza di contributo come previsto dall'art. 8, comma 3, lettera e).

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Art. 10.

Istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, come previsto dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 53-ter, commi 2 e 2-bis della legge regionale n. 12/2002, i contributi sono concessi sentito il comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'art. 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani.

3. Il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

4. La competente direzione centrale comunica all'impresa l'accoglimento della domanda, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione del contributo.

5. L'accesso ai benefici è subordinato all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia vigente.

Art. 11.

Domande inevase

1. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 12.

Erogazione del contributo

1. Il beneficiario deve concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare alla direzione centrale competente la relativa documentazione di spesa nel termine di trentasei mesi per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1 e di diciotto mesi per le iniziative di cui all'art. 4, commi 2 e 3, decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa dell'accoglimento della domanda di contributo, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata dalla direzione centrale competente, previa espressa motivata richiesta presentata dall'impresa prima della scadenza del termine stesso.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla direzione centrale competente idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti, da appositi elenchi riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i costi sostenuti e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà comprovanti i costi del personale e le spese generali, redatti secondo i formulari che saranno forniti dalla Direzione stessa.

3. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, la documentazione relativa alle spese sostenute dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito specificate:

a) personale di ricerca: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa contenente l'elenco degli addetti alla ricerca utilizzati per il progetto agevolato e le ore lavorative dedicate da ciascuno di essi all'attività di ricerca. Il calcolo viene effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfetarie indicate nella tabella di cui all'allegato D al presente regolamento. L'impresa deve tenere un diario sul quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori;

b) prestazioni interne: sono documentate con la medesima dichiarazione di cui al punto precedente mediante applicazione al numero complessivo di ore ordinarie e straordinarie della manodopera della tariffa oraria di euro 14,35;

c) prestazioni di terzi: presentazione delle fatture debitamente quietanzate attinenti al progetto di ricerca;

d) strumenti, attrezzature ed apparecchiature specifiche: presentazione delle fatture debitamente quietanzate;

e) acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, know-how, diritti di licenza: costo risultante dalla relativa fattura debitamente quietanzata ed eventualmente dal relativo contratto;

f) materiali: in base a fattura se acquistati ed in base ai costi d'inventario di magazzino documentati dai buoni di prelievo se si tratta di materiali già esistenti presso l'impresa;

g) spese generali: sono documentate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante contenente un elenco dettagliato delle fatture comprovanti le spese sostenute.

4. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 4, comma 3, l'impresa beneficiaria è inoltre tenuta a presentare copia della domanda di contributo, cui si riferisce lo studio di fattibilità o il progetto di ricerca oggetto del contributo previsto dal presente regolamento, e copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa, entro la scadenza del relativo bando, agli uffici statali o comunitari competenti.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo indicato all'atto della presentazione della domanda, come eventualmente integrato in sede istruttoria.

2. Il beneficiario è tenuto a richiedere alla direzione centrale competente l'autorizzazione ad apportare eventuali variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

Art. 14.

Vincolo di destinazione

1. Per le iniziative previste dall'art. 4, comma 2, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dell'investimento oggetto del contributo fino a tre anni dalla presentazione della rendicontazione.

2. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 8, il beneficiario è tenuto a conservare l'investimento per cinque anni dalla presentazione della rendicontazione nella zona ammessa alla deroga.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, il beneficiario è tenuto a trasmettere alla direzione centrale competente apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni per i quali è fissato il vincolo di destinazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 15.

Ispezioni e controlli

1. La direzione centrale competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0362/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e resta in vigore nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

05R0274

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 13.

Intervento straordinario di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal maremoto del sud est asiatico del 26 dicembre 2004.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 5 del 26 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Toscana, con la presente legge, interviene in sostegno delle popolazioni colpite dal maremoto del sud est asiatico del 26 dicembre 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione attua interventi di emergenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale), da realizzare anche tramite il supporto del sistema regionale di protezione civile, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività).

3. Gli interventi sono riferiti ad attività di soccorso, superamento dell'emergenza, ricostruzione materiale e sociale e possono essere predisposti anche in forma integrata fra le indicate tipologie di attività; essi sono realizzati in raccordo con quelli predisposti dai competenti organi dell'amministrazione statale.

Art. 2.

Fondo regionale per il finanziamento degli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito un fondo regionale per gli interventi straordinari nei paesi del sud est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004.

2. Al fondo di cui al comma 1 possono affluire le somme che altri soggetti pubblici e privati mettono a disposizione per le finalità di cui alla presente legge; a tale fine la Regione può istituire appositi conti correnti di riferimento.

3. Gli interessi derivanti dalle giacenze depositate sui conti correnti sono destinati al finanziamento degli interventi medesimi.

Art. 3.

Individuazione degli interventi

1. La giunta regionale, con proprie deliberazioni assunte d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, individua gli interventi da finanziare, definisce le relative modalità di realizzazione, quantifica l'entità delle risorse necessarie e ne disciplina l'erogazione.

Art. 4.

Monitoraggio e verifica degli interventi

1. La giunta regionale definisce, d'intesa con i soggetti pubblici e privati che hanno erogato contributi al fondo di cui all'art. 2, le modalità e gli strumenti per il monitoraggio e la verifica degli interventi cofinanziati.

2. Giunta regionale illustra in apposita relazione al consiglio regionale i risultati degli interventi realizzati in attuazione della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli interventi di cui all'art. 1 la Regione destina euro 250.000,00 cui si fa fronte apportando la seguente variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2005, per analogo importo di competenza e cassa:

di nuova istituzione: UPB 123 «Interventi straordinari nei paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto 26 dicembre 2004» per euro 250.000,00;

in diminuzione: UPB 741 «Fondi spese correnti» per euro 250.000,00.

2. Al fine di destinare ulteriori risorse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ad apportare nel corso dell'esercizio 2005 variazioni al bilancio di previsione fra la UPB 113 «Organizzazione regionale protezione civile spese correnti» e la UPB di nuova istituzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 100.000,00.

3. Per consentire l'effettuazione di interventi in conto capitale nell'ambito delle attività di ricostruzione di cui alla presente legge, la giunta regionale è inoltre autorizzata, ai sensi dell'art. 23 comma 3 della legge regionale n. 36/2001, ad apportare nel corso dell'esercizio 2005 variazioni al bilancio di previsione fra la UPB 123 di nuova istituzione «Interventi straordinari nei paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004 - spese correnti» e la UPB da istituire «Interventi straordinari nei paesi del sud-est asiatico colpiti dal maremoto del 26 dicembre 2004 - spese di investimento».

Art. 6.

Disposizioni di prima applicazione

1. La giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, individua con propria deliberazione l'area geografica di riferimento dell'azione regionale e dispone i primi interventi di soccorso ai sensi dell'art. 3.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 gennaio 2005

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 12 gennaio 2005.*

05R0185

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 14

**Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5
del 26 gennaio 2005)*

(Omissis)

05E0186

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2005, n. 15.

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale
6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costru-
zioni in zone soggette a rischio sismico).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6
del 27 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 200 della legge regionale n. 1/2005

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 200 della legge regionale
3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è abrogata.

Art. 2.

Modifiche all'art. 210 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 210 della legge regionale n. 1/2005 è
aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al titolo VI, capo V, si applicano
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 117.».

Art. 3.

Reviviscenza della legge regionale n. 88/1982

1. La legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei con-
trolli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) ritorna in
vigore ed è abrogata alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'art. 117 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 gennaio 2005

PASSALEVA

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella
seduta del 25 gennaio 2005, designato con il decreto del Presidente
della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.*

05R0187

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70
(Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle ele-
zioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della
giunta regionale).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7
del 28 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70
(Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni
per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta
regionale).*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 70/2004 sono
in fine aggiunte le seguenti parole: «secondo i modelli allegati al rego-
lamento regionale.».

1-bis. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 70/2004 è
sostituito dal seguente:

«4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della giunta
regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati
circoscrizionali e regionali.».

2. La lettera *a)* del comma 6 dell'art. 10 è sostituita come segue:

«a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore;».

2-bis. La lettera *b)* del comma 6 dell'art. 10 della legge regionale
n. 70/2004 è sostituita dalla seguente:

«b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo
l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del
Presidente della giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni
primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali.».

3. Il comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 70/2004 è
sostituito dal seguente:

«7. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali asse-
gnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome
dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato.».

Art. 2.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 70/2004

1. All'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 70/2004 sono infine aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto della libertà e segretezza del voto.».

Art. 3.

Sostituzione del capo IV della legge regionale n. 70/2004

1. Il capo IV della legge regionale n. 70/2004 è sostituito dal seguente:

«Capo IV

SELEZIONE DEI CANDIDATI MEDIANTE ALBI DEGLI ELETTORI

Art. 14.

Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l'elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 25/2004.

2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'art. 6, sono presentati alla Regione:

a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall'art. 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto, dei criteri di cui all'art. 5, commi 3 e 5;

b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.

3. Il collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.

4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 70/2004

1. Nell'art. 15, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 70/2004, dopo la parola: «regionali» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'art. 13».

Art. 5.

Abrogazioni di disposizioni della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 70/2004:

- a) art. 2, comma 3;
- b) art. 4;

c) art. 7, comma 1, lettera d);

d) art. 10, comma 3;

e) art. 16, comma 1, lettera a) e lettera f);

f)) art. 18.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2005, designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 17.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 28 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica del Presidente della giunta regionale);

Visto, il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 70/2004, emanato con proprio decreto n. 75/R del 24 dicembre 2004;

Vista la legge regionale 27 gennaio 2005, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale»);

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 26 gennaio 2005 con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale»);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R, regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004 n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale).

1. L'art. 7, comma 2 del regolamento regionale n. 75/2004 è sostituito dal seguente: «I modelli per le schede elettorali sono allegati al presente regolamento (allegati A, B e C).».

2. Nell'art. 7, comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «senza distinzione tra i soggetti partecipanti».

Art. 2.

Modifica art. 8 del regolamento regionale n. 75/2004

1. Nell'art. 8 comma 1 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Al termine delle operazioni la lista è sigillata in un plico chiuso».

2. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 75/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede per le elezioni primarie dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale; a seguire si svolge lo scrutinio per i candidati regionali e per quelli circoscrizionali.».

Art. 3.

Modifica art. 9 del regolamento regionale n. 75/2004

1. L'art. 9, comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nelle sedi delle sezioni speciali è affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative alle modalità di utilizzazione dei dati.».

2. L'art. 9, comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le tabelle, allegati D ed E al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza della Regione Toscana».

3. L'art. 9, comma 4 è sostituito dal seguente:

«I plichi sigillati di cui all'art. 8, comma 1 sono consegnati all'ufficio elettorale del comune che; decorso il termine per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione.».

Art. 4.

Abrogazioni di disposizioni del regolamento regionale n. 75/2004

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale n. 75/2004:

- a) art. 3;
- b) art. 4, comma 1, lettera a);
- c) art. 9, comma 5;
- d) art. 14.

Art. 5.

Sostituzione allegati

1. Gli allegati A, B, C e D al regolamento regionale n. 75/2004 sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D e E al presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2005

PASSALEVA

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0190

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 18.

Disciplina del settore fieristico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività fieristica ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi e dello sviluppo delle relazioni commerciali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche» le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici;

b) «quartiere fieristico» l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;

c) «ente fieristico» il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;

d) «superficie netta» la superficie in metri quadrati effettivamente occupati dagli espositori;

e) «disciplinare della manifestazione» il regolamento della manifestazione fieristica.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) le esposizioni universali disciplinate dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
- b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
- c) le esposizioni di beni e servizi realizzate presso i locali di produzione, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- d) le esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 4.

Certificazione del bilancio

1. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale, di cui all'art. 7, si richiede agli organizzatori la certificazione del proprio bilancio annuale a cura di una società di revisione iscritta nell'apposito albo della commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo del paese di appartenenza.

Art. 5.

Requisiti di onorabilità degli organizzatori

1. Non possono svolgere l'attività fieristica:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per truffa, furto, estorsione, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512.

2. Il divieto di esercizio dell'attività fieristica, permane per la durata di tre anni e il suddetto termine decorre nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d) dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Nel caso di cui al comma 1, lettera e) il termine decorre dal giorno in cui è scaduto il termine di durata della misura di prevenzione o la stessa è stata revocata.

3. Ove l'attività fieristica sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 sono richiesti ai soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Art. 6.

Denuncia di inizio attività

1. Per lo svolgimento di manifestazione fieristica è necessaria la denuncia di inizio attività presentata almeno trenta giorni prima da parte dell'organizzatore al comune nel quale si svolge la manifestazione.

2. Nella denuncia di inizio attività l'interessato dichiara:

- a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
- b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'art. 7.

3. Alla denuncia di inizio attività è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'art. 8.

Art. 7.

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e regionale.

2. La qualificazione territoriale della manifestazione fieristica non costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.

3. La qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale dipende dal numero e dalla provenienza degli espositori e visitatori delle precedenti edizioni, specificati nel regolamento di cui all'art. 16.

4. Per la manifestazione alla prima edizione la qualifica dipende dai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 16.

5. La qualificazione della manifestazione è oggetto di autocertificazione da parte del soggetto organizzatore contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 6.

Art. 8.

Requisiti degli spazi fieristici

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16.

2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneità di cui al comma 1 entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16.

Art. 9.

Gestione dei quartieri fieristici

1. La gestione dei quartieri fieristici è svolta in modo che siano assicurati il rispetto della trasparenza e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.

Art. 10.

Calendario fieristico

1. Il calendario fieristico è annualmente adottato dal dirigente della competente struttura della giunta regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali sono inserite nel calendario fieristico su istanza degli organizzatori e a tal fine i comuni trasmettono alla Regione le informazioni necessarie, compresi i dati riguardanti le manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi.

3. L'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario fieristico non costituisce requisito obbligatorio per il relativo svolgimento.

4. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'art. 16.

5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario fieristico italiano avviene in coordinamento con le altre regioni e province autonome.

Art. 11.

Concomitanze fra manifestazioni fieristiche

1. Al fine di evitare concomitanze fra manifestazioni appartenenti allo stesso settore merceologico, la Regione su istanza anche di uno dei soggetti promuove, in collaborazione con gli enti locali interessati, forme di coordinamento fra gli organizzatori delle manifestazioni concomitanti, fermo restando il diritto degli organizzatori stessi di svolgere liberamente le manifestazioni fieristiche programmate.

Capo III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12.

Vigilanza

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e a introdurre i proventi.

Art. 13.

Sanzioni

1. In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza denuncia di inizio attività si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.

2. In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 a un massimo di € 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

Capo IV

SETTORE FIERISTICO

Art. 14.

Monitoraggio

1. La Regione effettua il monitoraggio del settore fieristico anche ai fini della verifica della correttezza e veridicità dei dati inerenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche rilevanti per la relativa qualificazione.

Art. 15.

Coordinamento interregionale

1. Per il miglior esercizio delle funzioni in materia di attività fieristica la Regione partecipa a forme di coordinamento interregionale per la definizione di criteri uniformi di regolamentazione del settore fieristico.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento, la Regione, stabilisce:

- a) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;
- b) i requisiti di quartieri e spazi fieristici;
- c) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
- d) i settori di specializzazione merceologica con relativa codifica.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 16 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 (riforma della disciplina relativa a mostre fiere e esposizioni e delega delle funzioni amministrative agli enti locali);

b) legge regionale 10 marzo 1987, n. 18 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 relativa alla disciplina delle mostre e fiere e esposizioni);

c) legge regionale 19 agosto 1987, n. 45 (interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 11-ter della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70. Modificata con la legge regionale 10 marzo 1987, n. 18);

d) legge regionale 5 marzo 1997, n. 16 (modifiche alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni in materia di mostre e fiere).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 31 gennaio 2005

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2005.

05R0217

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 19.

Norme sul sistema regionale dei beni culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei beni culturali ad essa attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in attuazione delle finalità indicate all'art. 4, comma 1, lettere b) e m), dello statuto.

2. La Regione promuove l'integrazione di funzioni e compiti concernenti la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene culturale, e favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio.

Art. 2.

Principi

1. L'intervento regionale è improntato ai seguenti principi:

- a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
- b) valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
- c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
- d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- f) valorizzazione dell'attività di ricerca.

Capo II

RAPPORTI CON LO STATO, GLI ENTI LOCALI E CON GLI ALTRI SOGGETTI

Art. 3.

Rapporti con lo Stato

1. La giunta regionale, in applicazione del principio di leale collaborazione, elabora, definisce e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, in particolare ai seguenti fini:

- a) conferimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/2004, di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale;
- b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo n. 42/2004;
- c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42/2004, e individuazione di adeguate forme di gestione;
- d) individuazione degli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione programma, nell'ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, la riorganizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione fra istituti statali e istituti degli enti locali e dei soggetti privati.

Art. 4.

Rapporti con gli enti locali

1. La Regione riconosce negli enti locali territoriali i soggetti essenziali per il sistema regionale, ai quali compete la responsabilità di integrare, coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati dalla Regione, le relazioni fra il bene culturale ed il contesto paesaggistico e territoriale.

2. La giunta regionale garantisce la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di elaborazione delle proprie proposte per i fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), e agli accordi su base regionale per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42/2004.

3. La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, detta norme sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano garantite condizioni omogenee di efficace gestione.

Art. 5.

Rapporti con università, istituzioni di ricerca, istituzioni di cultura

1. La Regione promuove e favorisce le più ampie forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, con le istituzioni di ricerca e con le istituzioni culturali o comunque interessate a finalità culturali, anche al fine di definire programmi comuni di ricerca e di studi.

Art. 6.

Rapporti con soggetti privati singoli o associati

1. La Regione riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di esperienze, di risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati, con o senza scopo di lucro, possono apportare all'intervento pubblico per i beni culturali, e ne valorizza l'iniziativa e l'attività.

Art. 7.

Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica degli apparati

1. La Regione valorizza l'autonomia tecnica e scientifica delle strutture all'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali.

2. La Regione realizza, con la collaborazione delle istituzioni interessate, iniziative per promuovere e definire la costituzione di un apparato unitario di livello regionale, caratterizzato da una posizione di autonomia tecnico-scientifica ed operativa.

Capo III

STRUMENTI ATTUATIVI

Art. 8.

Forme dell'intervento regionale

1. L'intervento regionale si avvale di forme di cooperazione quali accordi, convenzioni, contratti.

2. Gli atti di concertazione, gli accordi, le convenzioni contengono disposizioni volte a garantire l'esecuzione ed una chiara attribuzione delle responsabilità in caso di violazione degli impegni concordati.

3. La giunta regionale elabora schemi-tipo di accordi, di convenzioni, di contratti, e li mette a disposizione degli enti interessati.

Art. 9.

Partecipazione della Regione a fondazioni associazioni e altri organismi

1. La Regione partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.

2. La partecipazione della Regione agli organismi di cui al comma 1 è prevista all'interno degli atti di programmazione di cui alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14 (disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali).

Art. 10.

Sistema informativo

1. La giunta regionale organizza e gestisce un sistema informativo in cui sono inseriti, ordinati e catalogati gli elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché per la progettazione, l'esercizio, la valutazione ed il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.

2. Il sistema regionale:

a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva, compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l'ambiente;

b) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;

c) contribuisce ai sistemi informativi previsti a livello nazionale.

3. Nel sistema informativo confluiscono gli accordi, le intese e gli altri atti di cui all'art. 8.

4. Il sistema informativo assicura la pubblicità e la trasparenza dell'intervento in materia di beni culturali e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi i limiti derivanti dalla legislazione vigente.

5. La giunta trasmette annualmente al consiglio regionale un rapporto sullo stato del sistema informativo a livello regionale e locale, e sui rapporti con il quadro delle attività di ricerca.

Art. 11.

Linee di indirizzo e standard tecnici

1. La giunta regionale definisce indirizzi e standard tecnici per l'intervento pubblico a livello regionale e locale, e contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 12.

Attuazione della legge

1. La presente legge è attuata attraverso gli strumenti e le procedure di cui alla legge regionale n. 14/1995.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 gennaio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2005.

05R0218

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 comma 4 della legge regionale n. 32/2002

1. Dopo la lettera *i*) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) sono inserite le seguenti:

«*i-bis*) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;

i-ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Obiettivi della formazione nell'apprendistato*). —

1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:

a) valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;

b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;

c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori;

d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;

e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 18-ter nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 18-bis della legge regionale n. 32/2002, introdotto dall'art. 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (*Disciplina dell'apprendistato*). — 1. La Regione, con il regolamento di cui all'art. 32, sentita la commissione regionale permanente tripartita, di cui all'art. 23, disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 20-ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro*). — 1. È istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

3. L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 20-ter nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 20-bis della legge regionale n. 32/2002, introdotto dall'art. 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 20-ter (Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro). — 1. È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

3. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «agevolare l'inserimento lavorativo,» sono inserite le seguenti: «favorendo la stabilità del lavoro.»

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 è inserita la seguente:

«d-bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l'occupazione».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.»

Art. 8.

Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili). — 1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276/2003, a condizione che stipolino una convenzione con la provincia interessata.

2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'art. 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

3. Il regolamento regionale di cui all'art. 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'art. 20-ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 32/2002

1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 276/2003 confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.

Art. 11.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:

a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;

b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della commissione regionale permanente tripartita di cui all'art. 23, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 24 e del comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 27;

c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;

d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 21-bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;

e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all'art. 21-bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;

f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, gli strumenti di misurazione dell'efficienza ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;

h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna del contratto di apprendistato.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2005.

05R0219

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 35 della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque» e la parola: «triennio» è sostituita dalla parola: «quinquennio».

Art. 2.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 38/2004

1. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 38/2004, le parole: «la capacità» sono sostituite dalle parole: «il volume».

2. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 38/2004 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 38/2004

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° febbraio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2005.

05R0220

STATUTO DELLA REGIONE 11 febbraio 2005.

Statuto della Regione Toscana.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell'11 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

lo Statuto della Regione Toscana:

TITOLO I

LA REGIONE TOSCANA

Art. 1.

La Regione Toscana

La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.

Art. 2.

Territorio, capoluogo, stemma

1. La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

2. La Regione ha per capoluogo Firenze, dove si riuniscono di norma il consiglio e la giunta regionale.

3. Lo stemma e il gonfalone della Regione sono stabiliti con legge.

Art. 3.

Principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.

2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.

3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.

4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all'estero alle scelte politiche regionali.

5. La Regione promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero.

6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.

Art. 4.

Finalità principali

1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;

c) il diritto alla salute;

d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;

e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;

f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;

g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;

h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;

i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica;

l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;

o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;

p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;

q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;

s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;

t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;

u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;

v) il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

Art. 5.

Verifica dei principi e dei diritti

1. La Regione assume a base della sua azione i principi e i diritti del presente titolo, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.

TITOLO II

GLI ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

IL CONSIGLIO

Sezione I

ELEZIONI E FUNZIONI

Art. 6.

Elezioni

1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il numero dei consiglieri è sessantacinque.

Art. 7.

Entrata in carica e durata

1. I consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione. Esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla prima seduta del consiglio della legislatura successiva, salvo i casi di cessazione anticipata.
2. Il consiglio convalida l'elezione entro sessanta giorni dalla sua prima seduta, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 8.

Insedimento del consiglio

1. Il consiglio tiene la prima seduta non oltre il decimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere più anziano d'età. Scaduto il termine, il consiglio è convocato da un quinto dei consiglieri.
2. La presidenza del consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
3. Il consiglio procede, come suo primo atto, alla elezione al proprio interno del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

Art. 9.

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso altri enti e organismi pubblici e privati per ottenere le informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della giunta.
6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti dall'art. 23 ed esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio.

8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e dotazioni individuali delle risorse necessarie al pieno esercizio delle funzioni.

Art. 10.

Ruolo delle minoranze

1. Il ruolo delle minoranze è garantito nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte e per le risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella normativa relativa alla costituzione delle commissioni d'inchiesta, alle nomine di competenza consiliare, alla composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e controllo.

2. Il regolamento interno prevede la istituzione di un portavoce dell'opposizione, espresso dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, e ne garantisce le funzioni.

Art. 11.

Funzioni del consiglio

1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.

2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.

3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.

4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.

5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.

6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di *referendum* popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.

7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.

8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, nè in via d'urgenza, nè per delega.

Sezione II

ORGANIZZAZIONE

Art. 12.

Presidente del consiglio regionale

1. Il presidente del consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la maggioranza dei componenti.

2. Il presidente del consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.

Art. 13.

Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.

2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.

3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.

4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.

Art. 14.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.

2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.

3. L'ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.

Art. 15.

Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.

Art. 16.

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.

2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali.

3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra a far parte del gruppo misto.

4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni dei gruppi consiliari e in rapporto alla consistenza dei medesimi, l'assegnazione di contributi finanziari, di personale, locali, servizi.

5. L'assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dalla legge.

Art. 17.

Presidenti dei gruppi consiliari

1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari, rispondono della loro gestione, esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio.

2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza per la organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Art. 18.

Commissioni consiliari

1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento.

2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati.

3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento.

4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.

5. Il presidente della giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

Art. 19.

Poteri delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.

2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.

3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.

4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.

6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.

Art. 20.

Commissione di controllo

1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'art. 18, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.

2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.

3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.

4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

Art. 21.

Commissioni d'inchiesta

1. Il consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.

2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.

3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare.

4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti.

5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.

Sezione III

FUNZIONAMENTO

Art. 22.

Regolamento interno del consiglio

1. Il consiglio approva un regolamento interno di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari.

2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio nella prima votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle successive due votazioni e con la maggioranza dei componenti il consiglio a partire dalla quarta votazione.

Art. 23.

Potere di iniziativa

1. L'iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto.

2. L'iniziativa degli atti interni del consiglio è riservata ai consiglieri.

3. L'iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla giunta.

Art. 24.

Programmazione dei lavori

1. I lavori del consiglio e delle commissioni sono programmati, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento interno.

2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è definito dal presidente del consiglio con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi e delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi particolari, di altri organi.

3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'esame diretto delle proposte in consiglio.

4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.

Art. 25.

Convocazione

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi consiliari, della giunta.

2. Il consiglio, nei casi d'urgenza, è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta.

3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità per la convocazione del consiglio, che è disposta anche su richiesta del presidente della giunta o di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri.

Art. 26.

Modalità delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto.

3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto previsti dal regolamento.

Art. 27.

Pubblicità delle riunioni

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento interno.

Art. 28.

Autonomia del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.

2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.

3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.

4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.

Capo II

IL GOVERNO

Sezione I

GLI ORGANI

Art. 29.

Organi di governo

1. Il presidente della giunta e la giunta sono gli organi di governo della Regione.

Art. 30.

Indennità

1. Le disposizioni dell'art. 9, comma 7, si applicano anche ai componenti degli organi di governo.

Sezione II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 31.

Elezioni

1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.

2. Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all'atto della proclamazione.

3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

Art. 32.

Programma di governo e formazione della giunta

1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta.

2. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.

3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del comma 2.

4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.

Art. 33.

Durata in carica

1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.

2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.

3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.

4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.

5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.

6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.

7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.

8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'art. 126, comma primo, della Costituzione.

Art. 34.

F u n z i o n i

1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.

2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e revoca i componenti della giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al consiglio; predispone il programma di governo e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

Sezione III

LA GIUNTA

Art. 35.

Composizione

1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non inferiore a otto e non superiore a quattordici.

2. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta.

3. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale.

4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni.

Art. 36.

Durata in carica

1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l'ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi dell'art. 33.

2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.

Art. 37.

F u n z i o n i

1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.

2. La giunta delibera proposte di legge; approva i regolamenti di sua competenza e delibera proposte di regolamento di competenza del consiglio; cura l'attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio; predispone e gestisce il bilancio della Regione; approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

Art. 38.

Organizzazione

1. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale.

2. Gli assessori collaborano con il presidente della giunta; gli incarichi degli assessori possono essere modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà comunicazione motivata al consiglio.

3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da regolamento interno.

TITOLO III

LE FONTI NORMATIVE

Art. 39.

Elenco delle fonti

1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi, i regolamenti.

2. Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge.

Art. 40.

Procedimento legislativo

1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai consiglieri e l'assegnazione alle commissioni competenti.

2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza, dispone la iscrizione all'ordine del giorno delle commissioni o del consiglio nei casi di inosservanza dei termini; disciplina inoltre le modalità volte ad assicurare l'esame da parte del consiglio delle proposte di iniziativa consiliare.

3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.

4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.

5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.

Art. 41.

Promulgazione

1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del presidente del consiglio.

2. Il termine per la promulgazione delle leggi sottoposte a procedura di assenso comunitario decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso o dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia dell'organo comunitario.

3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale, comporta il riesame della legge, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

Art. 42.

Regolamenti

1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.

2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.

3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.

4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.

5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.

6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

Art. 43.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.

2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 44.

Qualità delle fonti normative

1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.

2. È promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.

3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto.

5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.

7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza.

Art. 45.

Controllo sulle leggi

1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.

2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.

3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.

4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

TITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 46.

Programmazione

1. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali.

2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.

Art. 47.

Organismi di studio e di ricerca

1. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 48.

Concertazione o confronto

1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo.

Art. 49.

Bilanci

1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria della Regione e di coordinamento della finanza pubblica, disciplina l'ordinamento contabile della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con gli atti della programmazione, la data di presentazione e le modalità di approvazione dei bilanci e del rendiconto.

2. Il consiglio autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell'attività di spesa.

Art. 50.

Enti dipendenti

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale.

2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del consiglio.

Art. 51.

Società ed associazioni

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio.

2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.

3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai sensi dell'art. 50, comma 2.

Art. 52.

Uffici e personale

1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali.

2. Gli uffici regionali operano nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento al risultato.

3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

Art. 53.

Dirigenti

1. I dirigenti hanno il compito di realizzare gli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive degli organi regionali di direzione politica.

2. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.

3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione sono nominati dai competenti organi regionali di direzione politica.

4. È applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

5. Gli organi regionali di direzione politica individuati dalla legge dispongono di specifici uffici per l'esercizio dei loro compiti.

Art. 54.

Procedimento amministrativo e diritto di accesso

1. Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge.

2. La legge assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.

3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli meramente esecutivi, sono motivati.

TITOLO V

ORGANI DI TUTELA E GARANZIA

Art. 55.

Commissione per le pari opportunità

1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.

2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.

3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 117, comma settimo, della Costituzione.

4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.

Art. 56.

Difensore civico

1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.

2. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.

3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso.

4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.

6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

Art. 57.

Collegio di garanzia

1. È istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.

2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.

3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.

4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.

5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, di cui uno scelto in una rosa di tre esperti designati dal consiglio delle autonomie locali; dura in carica sei anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

TITOLO VI

IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

Art. 58.

Principio di sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Art. 59.

Sussidiarietà sociale

1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.

2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

Art. 60.

Autonomie funzionali

1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli enti locali.

Art. 61.

Conferenza permanente delle autonomie sociali

1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.

2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche regionali.

3. La Regione garantisce alla conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.

4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.

Art. 62.

Sussidiarietà istituzionale

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, conferisce con legge agli enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.

2. La Regione, in attuazione dei principi del comma 1, sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, promuove la collaborazione istituzionale tra i comuni, le province e la città metropolitana, valorizza il ruolo delle comunità montane e dei circondari istituiti ai sensi della legge regionale.

3. Sono riservate alla Regione le sole funzioni amministrative il cui esercizio risponde a riconosciute esigenze unitarie di livello regionale.

Art. 63.

Regolamenti degli enti locali

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.

2. La legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità.

3. Le fonti normative regionali, fuori dei casi previsti al comma precedente, possono disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite, in attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali.

Art. 64.

Risorse finanziarie

1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa della attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è soggetta a verifiche di funzionalità della spesa condotte d'intesa con gli enti locali.

2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli.

Art. 65.

Concorso degli enti locali

1. La Regione assume gli atti della programmazione locale come rilevanti ai fini della formazione e dell'attuazione della programmazione regionale.

2. Gli enti locali partecipano alle fasi formali di concertazione o di confronto previste dall'art. 48 e concorrono ad orientare la Regione nell'esercizio delle funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli atti comunitari.

Art. 66.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.

2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.

3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.

4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.

5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.

6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.

7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.

8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 67.

Seduta congiunta

1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.

2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.

3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

TITOLO VII

GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 68.

Rapporti con le altre regioni

1. La Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali.

2. Le intese con le altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere anche la costituzione di organi e discipline normative comuni.

3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale.

Art. 69.

Rapporti con lo Stato

1. La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione.

Art. 70.

Rapporti con l'Unione europea

1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale.

2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Art. 71.

Relazioni internazionali

1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana.

2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.

TITOLO VIII

LA PARTECIPAZIONE

Art. 72.

Principi

1. La legge promuove, secondo i principi dell'art. 3, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.

2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.

3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.

Art. 73.

Dovere di informazione

1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale.

2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale.

Art. 74.

Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della Regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.

2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.

3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.

Art. 75.

Referendum abrogativo

1. Il *referendum* abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della Regione.

2. Il *referendum* abrogativo può essere indetto anche su parti definite, purché di senso compiuto, di una legge o regolamento regionale.

3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni degli organi regionali, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni.

4. La proposta di abrogazione soggetta a *referendum* è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Nel caso di esito negativo del *referendum*, anche per mancato raggiungimento del *quorum*, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo *referendum* abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di tre anni dalla data della votazione.

Art. 76.

Referendum consultivo

1. Il *referendum* consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della Regione.

2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a *referendum* consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno.

Art. 77.

Normativa sui referendum

1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti dei *referendum*; prevede agevolazioni procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei *referendum*.

2. La legge disciplina il *referendum* sulla istituzione di nuovi comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e il referendum sullo Statuto regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.

Art. 78.

Ammissibilità dei referendum

1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei *referendum* sono espressi dal collegio di garanzia statutaria.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79

Modifica dello Statuto

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere e alla giunta.

2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.

3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

Art. 80.

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del testo promulgato e dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente.

2. Il consiglio adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 81.

Norme transitorie

1. L'art. 6, comma 2, e l'art. 35, comma 1 e 3, si applicano a decorrere dalla prima elezione del consiglio regionale da effettuarsi ai sensi della legge elettorale regionale.

2. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei *referendum* sono espressi dal consiglio regionale, fino alla costituzione del collegio di garanzia.

Art. 82.

Differenza di genere

1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Il presente Statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Statuto della Regione Toscana.

Firenze, 11 febbraio 2005

MARTINI

Il presente Statuto è stato approvato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 6 maggio 2004 e con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004. Con sentenza n. 372 del 29 novembre 2004, la Corte costituzionale ha rigettato il ricorso di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica e notificato alla Regione Toscana in data 9 agosto 2004. Non sono state presentate richieste di referendum nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6.

Il presente Statuto è promulgato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6.

05R0266

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 49 della legge regionale 17 novembre 2004, n. 41.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 2 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Comma 11 dell'art. 49 della legge regionale n. 41/2004 concernente: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004) ed alla legge regionale n. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo) è da interpretare quale contestuale variazione al bilancio di previsione 2004 mediante incremento dello stanziamento del Cap. 242422 UPB 06.02.004 per € 600.000,00 e

contemporanea riduzione degli stanziamenti dei Capp. 141001 UPB 07.01.012 per l'importo di € 100.000,00 e 12113 UPB 02.02.002 per l'importo di € 500.000,00.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 gennaio 2005

PACE

05R0228

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1996, n. 83 recante: provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 2 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 4 della legge regionale n. 83/1996, concernente: provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola «50%» è sostituita dalla parola «100%», nei limiti delle disponibilità annualmente iscritte con legge di bilancio sul pertinente capitolo di spesa;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole «ai sensi dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «ai sensi dei commi 1 e 2»; le parole «per intero» sono soppresse;

d) al comma 4-bis sono soppresse le parole «Per l'anno 2002 le»; le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle parole «30 novembre»;

e) al comma 4-quater sono abrogati i seguenti periodi: «Sono esclusi dai finanziamenti previsti al comma 1 del presente art. 4, le associazioni che non hanno presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Qualora, a seguito dei progetti presentati dalle associazioni entro tale data, non sia stata impegnata almeno il 75% della somma stanziata sul capitolo pertinente alla legge regionale del bilancio di previsione dell'anno in corso, i progetti presentati entro il 30 novembre non vengono finanziati dalla Regione per intero, ma al 50%, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3. Qualora le somme stanziati sul pertinente capitolo del bilancio annuale di previsione sono inferiori alle richieste contenute nelle domande pervenute entro il 31 marzo, le eventuali somme stanziati in aumento saranno destinate, in via prioritaria, a completare il finanziamento dei progetti presentati entro tale data»;

f) al comma 4-*quater*, al quinto capoverso, dopo le parole «secondo quanto disposto al comma 4», è aggiunto il seguente periodo «In tali casi è data priorità ai progetti presentati entro il 31 marzo dell'anno in corso, ammessi al finanziamento, ma non finanziati per insufficienza della somma stanziata sul capitolo pertinente, nel rispetto della graduatoria già approvata con delibera di G.R., ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 83/1996».

Art. 2.

1. All'art. 5 della legge regionale n. 83/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera c), sono soppresse le parole «e attestato da parte del dirigente competente relativo alla sussistenza delle risorse finanziarie per la parte eccedente il contributo regionale».

Art. 3.

1. Agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole «Settore enti locali; servizio decentramento e deleghe; ufficio autonomie locali e finanza locale», sono sostituite dalle parole, «Direzione riforme istituzionali - enti locali - controlli».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 gennaio 2005

PACE

05R0229

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 5.

Rendiconto generale per l'esercizio 2003. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota preliminare.

(Pubblicata nel *suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo del 2 marzo 2005*)

(*Omissis*).

05R0367

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

(Pubblicata nel n. 3 Bollettino ufficiale *straordinario* della Regione Abruzzo n. 3 del 25 febbraio 2005)

(*Omissis*).

05R0425

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005-2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *straordinario* della Regione Abruzzo n. 3 del 25 febbraio 2005)

(*Omissis*).

05R0426

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2005, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 2003, n. 10: individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 2 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2003

1. L'art. 1 della legge regionale n. 10/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. La Regione Abruzzo sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici concorrendo a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture o al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica, nell'ambito del territorio regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali.

2. Nell'ambito dello stesso territorio la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2003

1. L'art. 4 della legge regionale n. 10/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alle specie di cui all'Allegato A) è riconosciuto un contributo pari al 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili. È ammessa istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad eventi dannosi provocati dalle predette specie animali a carico di equini e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformità alle pratiche della tradizione locale.

2. Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all'allegato A) è parimenti riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto.

3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il ristoro dei danni causati al patrimonio zootecnico e alle colture agricole da animali non appartenenti alle specie di cui all'allegato A), le amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle domande prodotte dalle aziende agricole, e dagli agricoltori e dagli allevatori il cui reddito derivi prevalentemente dall'attività agricola, riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente assegnato, un contributo fino al 100%. Le medesime amministrazioni provvedono al soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali residue disponibilità di stanziamento.

4. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli animali che abbiano subito il danno siano allevati o custoditi in diffinità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti».

Art. 3.

Integrazioni alla legge regionale n. 10/2003

1. Alla legge regionale n. 10/2003 dopo l'art. 4 è inserito il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis (*Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica*). — 1. In relazione al verificarsi di incidenti stradali causati nel territorio regionale dalla fauna selvatica la Regione corrisponde contributi per i danni, non altrimenti risarcibili, a persone e a veicoli di loro proprietà o in loro affidamento avvenuti durante la regolare circolazione veicolare lungo qualsiasi strada aperta al pubblico transito.

2. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un contributo fino al 100% del danno accertato dalle specifiche strutture organizzative delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 4-ter, comma 2.

3. Per i danni causati alle persone è parimenti riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese mediche sostenute in seguito all'evento dannoso.

4. Ai fini del presente articolo costituiscono fauna selvatica sia gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato A), sia gli animali non appartenenti alle stesse».

Art. 4.

Integrazioni alla l.r n. 10/2003

1. Alla legge regionale n. 10/2003 dopo l'art. 4-bis è inserito il seguente art. 4-ter:

«Art. 4-ter. (*Disposizioni comuni*). — 1. Sentite le amministrazioni provinciali, la giunta regionale definisce con regolamento:

- a) i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province;
- b) la quota di risorse che esse destinano a misure di prevenzione dei danni;
- c) le modalità di utilizzo di eventuali economie;
- d) la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso di eventi provocati da specie diverse da quelle elencate nell'allegato A);
- e) la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei contributi;
- f) le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire qualora sussistano dubbi sulle cause della morte del capo di bestiame.

2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione e liquidazione delle istanze di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, le amministrazioni provinciali si dotano di specifiche strutture organizzative.

3. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalità».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 10/2003

1. All'art. 7, comma 1, l'espressione «ai sensi dell'art. 4, comma 3» è sostituita da «ai sensi dell'art. 4-ter, comma 1».

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali definiscono le procedure inerenti le denunce di sinistri stradali.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4-bis si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato alla Regione istanza per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 febbraio 2005

PACE

05R0300

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2005, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42: integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali.

(Pubblicata nel suppl. str. n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 12 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 42/2004 le parole «due terzi» sono sostituite dalle parole «settanta per cento»; dopo le parole «in ogni lista provinciale» sono inserite le parole «regionale».

Art. 2.

1. La legge regionale n. 42/2004 è abrogata con eccezione dell'art. 1, comma 1 così come integrato e modificato dalla presente legge.

2. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si applicano altresì le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 così come integrata dalla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 febbraio 2005

PACE

05R0301

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 10.**Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 9 marzo 2005)

(Omissis).

05R0302

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2005, n. 11.**Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'inquinamento elettromagnetico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 18 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 45/2004

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/2004 dopo le parole «del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381» inserire «del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/2004 le parole «Trattato CEE» sono sostituite con «Trattato istitutivo dell'Unione europea».

Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/2004 le parole «decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e del» sono soppresse.

Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 45/2004 le parole «relativo a campi magnetici ad alta frequenza» sono sostituite con le parole «che fissa i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 45/2004

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 è sostituita dalla seguente «Campo di applicazione e competenze della Regione, delle province e dei comuni».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 la parola «fissi» è soppressa.

Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 dopo le parole «gli impianti per la telefonia mobile» sono inserite le parole «la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio preesistenti».

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 le parole «superiore a 15 KV» sono sostituite con le parole «non superiore a 150 KV».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 è inserito il seguente comma:

«1-bis. La Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato.»

6. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 sostituire la parola «possono» con la parola «devono».

7. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il risarcimento viene effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.»

8. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 le parole «decreto ministeriale n. 381/1998 e del» sono soppresse.

9. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 dopo le parole «territoriale ed urbanistica» sono aggiunte le parole «e nel rispetto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio».

10. All'art. 2 della legge regionale n. 45/2004 sono aggiunti infine i seguenti commi:

«6-bis. La Regione ed il comune realizzano e gestiscono rispettivamente un catasto regionale ed un catasto comunale, non solo di tutti gli impianti sorgente ma anche delle zone interessate dalla presenza di detti impianti, assicurando così un controllo effettivo sull'intero territorio rilevando anche i livelli di campo.

6-ter. La Regione concorre insieme agli altri enti locali ad approfondire le conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

Art. 3.

Integrazione all'art. 8 della legge regionale n. 45/2004

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 45/2004 è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell'art. 7, i comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l'installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 45/2004

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 45/2004 è così sostituito.

«1. Il comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi. Il comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in particolare modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel P.R.G., il comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l'individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore.

Il comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8.».

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 45/2004 è così sostituito:

«2. Il comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al comma 1, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.»

3. Dopo il comma 8 della legge regionale n. 45/2004 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il rilascio delle autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia stato già espresso parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che non siano ancora iniziati i lavori».

Art. 5.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 45/2004

1. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 45/2004, dopo le parole «Commissione consiliare competente» inserire «e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti».

2. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 45/2004 sostituire il periodo da «dell'obiettivo di qualità» fino a «ore giornaliere» con il seguente periodo «di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti».

3. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 45/2004 sostituire le parole «è rilasciato» con le parole «può essere rilasciato anche» ed inserire dopo la parola «l'elettrodotti» le parole «, o porzione di esso».

Art. 6.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 45/2004

1. Il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 45/2004 è abrogato.

Art. 7

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 45/2004

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 45/2004 sostituire il periodo da «all'allegato B» fino a «misurati al ricettore» con il seguente periodo «all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 2005

PACE

05R0372

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE del 18 gennaio 2005, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto regionale e dei commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 è autorizzato, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005, l'esercizio provvisorio della proposta di bilancio 2005 presentata al Consiglio regionale dalla giunta regionale con delibera n. 2131 del 24 novembre 2004.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di bilancio 2005 la giunta regionale adotta un documento gestionale coerente con la proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 18 gennaio 2005

BASSOLINO

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005.

05R0198

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2005, n. 7.

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005).

Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione Sardegna del 22 aprile 2005)

(Omissis).

05R0430

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2005, n. 8.

Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 22 aprile 2005)

(Omissis).

05R0433

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2005, n. 9.

Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 21 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali
Modifiche della legge regionale n. 20 del 1957*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis (*Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali*). — 1. In caso di contemporaneo svolgimento di refe-

rendum regionali e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 16 maggio 2005

SORU

05R0436

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 400,00
		- semestrale	€ 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 285,00
		- semestrale	€ 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 780,00
		- semestrale	€ 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 652,00
		- semestrale	€ 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 7 1 6 *

€ 4,00